

RIVISTA CRITICA

DEL

DIRITTO PRIVATO

Anno XLII - 1
Marzo 2024
Trimestrale

ISSN 1123-1025

Estratto

JOVENE EDITORE NAPOLI

La via italiana al climate change. A margine della prima sentenza domestica in materia di responsabilità climatica

Rocco Alessio Albanese

SOMMARIO: 1. “Giudizio Universale” e il suo contesto. – 2. Alcuni *landmark case* nella giurisprudenza climatica transnazionale. – 3. Cambiamento climatico, diritto civile e dottrina (italiana). – 4. (*Segue*) Obblighi, situazioni soggettive, rimedi. – 5. Le domande delle parti e la sentenza del Tribunale di Roma. – 6. Uno sguardo “obliquo” sulla controversia. Leggere la sentenza a partire dalle difese dello Stato convenuto... – 7. ... e delle parti attrici. – 8. Spunti conclusivi: oltre l’ortodossia moderna della decisione romana.

1. Questo scritto intende svolgere qualche considerazione a margine della sentenza – assai infelice: tanto per rivelare subito le conclusioni del ragionamento – con cui il 26 febbraio 2024 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha deciso in primo grado la causa Giudizio Universale, ossia la prima lite italiana in materia di responsabilità statale per inazione climatica¹.

Il giudice capitolino, pur compensando le spese di causa, ha dichiarato «inammissibili le domande proposte dagli attori per difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito e per essere la questione (...) devoluta al Giudice amministrativo». La sentenza ha quindi riconosciuto in via preliminare, e in maniera sostanzialmente integrale, le ragioni e gli argomenti delle tante parti attrici, difese e rappresentate da un qualificato *pool* di legali².

¹ Il testo della decisione può leggersi in «NGCC», 2, 2024, 309 ss., corredato dal commento – in sostanza adesivo – di C.M. Masieri, *La causa “Giudizio Universale” e il destino della climate change litigation*. Simpatetici con l’orientamento del Tribunale di Roma anche M. Magri, *Diritto al clima: negato o riconosciuto?*, in <https://www.diariodidirittopubblico.it/diritto-al-clima-negato-o-riconosciuto/> (ultimo accesso 11.7.2024); e G. Tropea, *Il cigno verde e la separazione dei poteri*, in «Giustizia Insieme», online (ultimo accesso 11.7.2024). Di una «decisione retriva» ha invece parlato, a caldo, L. Cardelli, *La sentenza “Giudizio Universale”: una decisione retriva*, in <https://www.lacostituzione.info/index.php/2024/03/11/la-sentenza-giudizio-universale-una-decisione-retriva/> (ultimo accesso 26.6.2024). Critico anche L. Butti, *Chi decide sulle politiche climatiche? contenzioso climatico, separazione dei poteri e “Rule of Law”*, in «RGA online» (ultimo accesso 11.7.2024). V. inoltre il sito <https://giudiziouniversale.eu/> (ultimo accesso 26.6.2024).

² Gli avvocati delle parti attrici, Luca Saltalamacchia e Raffaele Cesari, sono due professionisti molto presenti nell’ambito della *litigation* “socialmente orientata”. Dinanzi al Tribunale di Roma sono stati affiancati da Michele Carducci, autorevole esponente della cultura giuridica italiana più attenta al diritto del cambiamento climatico. V. infatti M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in «Dig. disc. pubbl.», Torino, 2021, *ad vocem*.

Per una più mirata analisi della decisione si deve rinviare al quinto paragrafo. È infatti opportuno, nei prossimi tre paragrafi, contestualizzare la causa Giudizio Universale, riconducendola sia a vivaci linee evolutive del *case law* transnazionale, sia a dibattiti dottrinali che hanno raggiunto in pochi anni dimensioni enormi.

Ben inteso: è agevole intuire come il quadro che sarà tratteggiato sia già affollato di riflessioni autorevoli e motivi di dibattito. In tal senso, non è mia intenzione aggiungere un ennesimo contributo che aspiri a discorrere in maniera complessiva di *climate change litigation* e danno climatico. Anche chi (come il sottoscritto) crede che la “novità” sia per lo più un falso mito deve, per quanto possibile, astenersi dall’aggiungere «rumore» a un coro caratterizzato da voci ormai ben riconoscibili³. Ciò è particolarmente vero per il diritto civile del cambiamento climatico, problematica così tanto sulla cresta dell’onda (com’è bene che sia, del resto) da aver condotto una tra le più autorevoli voci della cultura giuridica italiana a osservare, *inter alia*, che «sembrerebbe che i discorsi sul danno climatico abbiano consumato, invano, tutte le configurazioni possibili di lesione di situazioni soggettive»⁴.

Si tratta allora di tentare un esercizio di analisi critica non solo della sentenza del Tribunale di Roma, ma anche (come si vedrà nel sesto e nel settimo paragrafo) delle difese delle parti della controversia. L’ipotesi è quella per cui l’adozione di uno sguardo, per così dire, obliquo su Giudizio Universale sia utile a una discussione il più possibile costruttiva su quella che potrebbe definirsi la “via italiana” alla *climate change litigation*. In altri termini, mettere a fuoco pregi e fragilità delle strategie argomentative perseguite dalle parti in causa – specialmente dalle parti attrici, il cui sforzo espositivo è stato imponente e si è tradotto in atti tanto articolati quanto lunghi – potrebbe condurre a una migliore comprensione della portata della decisione del giudice romano. Su queste basi sarà poi possibile chiudere il proverbiale cerchio, tornando a collocare la sentenza domestica in un più ampio contesto.

2. Quanto ai primi elementi di contesto, sono state le stesse realtà promotrici della causa a rivendicare l’appartenenza della controversia nostrana a un movimento globale: «nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un ricorso sempre più significativo ed efficace a strategie legali volte a stabilire la responsabilità in materia climatica delle autorità statali (...). Facendo leva sul ricorso ad azioni in giustizia, il movi-

³ V. in proposito le stimolanti pagine di F. D’Alessandro, *Rumore (ovvero: come la pseudo-scienza stia soffocando la scienza vera)*, in «Riv. dir. civ.», 1/2023, 96-115.

⁴ Da questa constatazione Pasquale Femia prende le mosse per riflettere (a p. 4 del dattiloscritto) su *Responsabilità civile e Climate Change Litigation*, “voce” di prossima pubblicazione nell’Enciclopedia del Diritto che costituisce un piccolo capolavoro della letteratura giuridica contemporanea. Ho potuto leggere il testo grazie alla generosità del suo autore, ed è a mo’ di ringraziamento per questi (e altri) insegnamenti che queste pagine sono dedicate a Pasquale Femia.

mento mondiale di giustizia climatica è impegnato da anni nel promuovere una rivoluzione del quadro giuridico normativo e la democratizzazione del processo decisionale pubblico in materia di contrasto al riscaldamento globale»⁵.

È bene sottolineare sin da subito che simili propositi sono veicolati soprattutto dalle categorie e dai rimedi del diritto civile. Com'è noto, infatti, la diffusione della *climate change litigation* nel mondo – e in particolare nei sistemi di *Western legal tradition* – ha avuto luogo tramite cause promosse da individui ed enti collettivi dinanzi alle corti ordinarie, o comunque basate su domande variamente orientate a responsabilizzare gli Stati (e, meno di frequente, le corporation⁶) per un'inazione climatica tale da configurare un illecito aquiliano, rimediabile con gli strumenti del *tort law*. Non essendo possibile passare qui in rassegna tutte le controversie degne di nota, è sufficiente mettere a fuoco le tre vicende risultate, nel variegato spazio giuridico europeo⁷, maggiormente rappresentative della crescente rilevanza della responsabilità climatica degli Stati.

Il caso più famoso è *Fondazione Urgenda c. Regno dei Paesi Bassi* (“Urgenda”), deciso in via definitiva dalla Corte suprema neerlandese con una sentenza che, il 20 dicembre 2019, ha condannato lo Stato convenuto a ridurre di almeno il 25%, entro l'anno 2020, le emissioni di gas climalteranti rispetto alla quantità di emissioni registrata nel 1990⁸.

⁵ In questi termini la sezione dedicata del sito. Tra i diversi database dedicati alla raccolta e al raffronto delle controversie in materia di *climate change* si può rinviare a <https://climatecasechart.com/> (ultimo accesso 27.6.2024). V. anche lo sguardo d'insieme di M. Graziadei, *Climate change litigations. Prospettive comparate sulle liti contro gli Stati per la violazione di obbligazioni climatiche*, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno SISDiC tenutosi a Roma l'11, 12 e 13 gennaio 2024 e dedicato a Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili (è stato possibile consultare lo scritto grazie alla cortesia dell'autore).

⁶ Ma v. le due principali *climate change litigation* europee nei confronti di società private. Da un lato, nel caso *Vereniging Milieudefensie e al. c. Royal Dutch Shell PLC* la corte distrettuale dell'Aja, con una sentenza del 26 maggio 2021, ha accertato per la prima volta in assoluto la responsabilità extracontrattuale per inazione climatica della società capogruppo di un'impresa multinazionale del settore dell'energia. Dall'altro lato, è pendente in grado di appello l'istruttoria nel caso *Luciano Lliuya v. RWE AG*: in questa controversia un contadino peruviano proveniente da Huaraz, città montana sempre più minacciata dalla fusione dei ghiacciai circostanti, ha convenuto in giudizio un gigante tedesco dell'energia elettrica per vederne accertata la responsabilità climatica, in relazione ai crescenti pericoli presenti nel suo territorio di residenza.

⁷ Variegato anche perché diverse corti nazionali hanno assunto decisioni non dissimili, nella sostanza, da quella del Tribunale di Roma. Si vedano, per esempio, i casi *Friends of the Irish Environment CLG c. Governo dell'Irlanda, Irlanda e Attorney General* (2020); *Greenpeace Spagna e al. c. Spagna* (2023); *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera* (2020, ma per questa vicenda v. il paragrafo conclusivo, *infra*).

⁸ Tra i molti approfondimenti possibili su questa causa v., per tutti, M.W. Monterossi, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020, spec. 99-105.

Secondo la Corte, l'inazione – meglio: l'inadeguata azione – climatica del Regno dei Paesi Bassi ha integrato una violazione del *duty of care* di cui alla section 162 del book 6 del codice civile neerlandese. In altri termini, la responsabilità extracontrattuale dello Stato è stata accertata alla stregua delle regole “ordinarie” del diritto civile, valorizzando un *unwritten standard of care* che, nella *doctrine* di Urgenda, può essere interpretato alla luce di fonti costituzionali e sovranazionali (in particolare gli articoli 2 e 8 CEDU) nonché di principi come la precauzione e l'equità intergenerazionale. Un impianto interpretativo, questo, che ha consentito ai giudici ordinari neerlandesi di riconoscere in capo all'agente convenuto (lo Stato) un dovere di eliminare e/o ridurre rischi alla cui creazione lo stesso ha contribuito⁹.

Altrettanto significativo il c.d. *Affaire du Siècle*, causa promossa da alcune importanti organizzazioni non governative (Greenpeace, Oxfam, l'associazione Notre affaire à tous) contro la Repubblica francese¹⁰. Malgrado la differente sede giurisdizionale – a conoscere la controversia francese è stato il Tribunale amministrativo di Parigi, con due epocali decisioni del febbraio e dell'ottobre 2021 – anche l'*Affaire du Siècle* si caratterizza per un ruolo dirimente dei rimedi civilistici. Per un verso, infatti, è vero che il Tribunale parigino ha riconosciuto sussistente una obbligazione climatica in capo allo Stato alla stregua dell'art. 3 della Charte de l'environnement e degli impegni internazionali sottoscritti dalla Repubblica¹¹. Per altro verso, però, nelle motivazioni delle pronunce una tale obbligazione si è concretizzata nell'applicabilità allo Stato convenuto degli articoli 1246 ss. code civil, che dal primo ottobre 2016 disciplinano la riparazione del pregiudizio ecologico¹². In particolare, lo Stato convenuto è stato ritenuto responsabile del pregiudizio ecologico – «une atteinte non négligeable aux éléments

⁹ Una tale rilevanza aquiliana del rischio non è, ovviamente, una novità del tutto inedita. Per limitarsi ai classici della cultura giuridica italiana in materia, v. P. Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961; M. Comperti, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965. Sul problema dei rischi globali obbligato il richiamo a U. Beck, *Conditio Humana. Il rischio nell'età globale*, Roma-Bari, 2008.

¹⁰ Notizie e materiali sono reperibili sul sito <https://laffaire dusiecle.net/> (ultimo accesso 27.6.2024).

¹¹ La Charte de l'environnement – che non menziona espressamente il cambiamento climatico ma, come noto, è parte del blocco di costituzionalità francese dal 2005 – prevede al suo art. 3 che «toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences». La portata di una simile disposizione può forse spiegare, almeno in parte, la scelta del giudice amministrativo francese di strutturare i propri percorsi motivazionali senza fare leva sulla CEDU.

¹² Per una prima informazione nella dottrina francese v. B. Ménard, N. Rias, *Le préjudice écologique*, in «R.G.D.», 2020, 397-406; F. Benchendikh, *Préjudice écologique*, in «Développement durable et territoires», 2022, 1-5; M.P. Camproux Duffrène, *Le préjudice écologique et sa réparabilité en droit civil français de la responsabilité ou les premiers pas dans un sentier menant à un changement des rapports Homme-Nature*, in «Revue Juridique de l'environnement», 2021, 457-474.

ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfiques collectifs tirés par l'homme de l'environnement» (art. 1247 code civil) – derivante dall'accertato mancato rispetto del carbon budget definito in sede di politiche pubbliche per il clima¹³. Poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 1249 code civil, è fonte di un'obbligazione di riparazione prioritariamente in natura – la tutela per equivalente pecuniario è possibile, ma a condizione che l'attore "risarcito" possa garantire l'eterodestinazione delle somme versate à la *réparation de l'environnement*¹⁴ –, il Tribunale amministrativo di Parigi ha potuto ingiungere allo Stato di riparare il pregiudizio legato all'eccesso di emissioni di gas climalteranti. L'ingiunzione così emessa ha individuato un target di riduzione delle emissioni riferito al carbon budget, chiarendo la necessità che lo Stato agisse in un termine (il 31 dicembre 2022) sufficientemente breve da prevenire l'aggravarsi degli effetti cumulativi del *climate change*. Al libero apprezzamento dei poteri pubblici sono state invece rimesse le scelte sulle modalità esecutive dell'ingiunzione, non reputando sussistenti i presupposti per agganciare al provvedimento una *astreinte*¹⁵.

Il terzo *landmark case* di cui dare conto è la pronuncia resa il 24 marzo 2021 dalla Corte costituzionale federale tedesca nel caso Neubauer e al. c. Repubblica Federale di Germania ("Neubauer"). Pur essendo (giocoforza) meno centrata sull'impiego di rimedi civilistici, la decisione riveste un'importanza cruciale per il modo in cui ha offerto, a partire dall'art. 20a Grund Gesetz¹⁶, una vera e propria rilettura "cli-

¹³ Con una qualche approssimazione, si può chiarire che la nozione di carbon budget serve a quantificare il livello di gas climalteranti emettabili per non superare, rispetto alle concentrazioni esistenti, certe soglie di aumento della temperatura globale. Sicché il carbon budget si risolve nella differenza tra il livello di concentrazioni di gas già esistenti e il livello massimo di concentrazione in atmosfera compatibile con il rispetto delle predette soglie.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 1249 code civil, se l'attore in giudizio non è in grado di assumere efficaci iniziative a tutela dell'ambiente le somme liquidate a titolo di risarcimento del pregiudizio ecologico sono versate allo Stato. Sul tema dell'eterodestinazione v. il quarto paragrafo. Per il problema della destinazione di somme pecuniarie dovute dallo Stato stesso, in quanto responsabile di pregiudizio ecologico, v. invece la prossima nota.

¹⁵ Con ulteriore provvedimento del 22 dicembre 2023 il Tribunale amministrativo di Parigi – rilevando che la riparazione del pregiudizio ecologico è stata posta in essere dallo Stato, anche se in maniera non "integrale" – ha ritenuto che «il n'y a pas lieu de prononcer des mesures d'exécution supplémentaires», così rigettando la richiesta di un'ingentissima *astreinte* avanzata dalle associazioni promotrici dell'*Affaire du Siècle*. Tali misure sono state invece accordate dal Conseil d'État in un'altra controversia, vale a dire *Association Les Amis de la Terre France* e altri. In questo caso i giudici hanno reputato lo Stato tenuto a versare 10 milioni di € per ogni semestre di mancata esecuzione della propria decisione di merito, con tanto di eterodestinazione delle somme versate a beneficio dell'attività di istituzioni variamente impegnate in ambito ambientale e climatico.

¹⁶ Nella traduzione ufficiale inglese reperibile sul sito del Ministero di giustizia tedesco (https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/ - ultimo accesso 27.6.2024) l'art. 20a Grund Gesetz, rubricato «Protection of the natural founda-

maticamente orientata” del discorso sui diritti fondamentali. Da un lato, questa disposizione è stata interpretata non solo come la fonte di un’obbligazione climatica dello Stato federale, ma anche come una previsione giustiziabile pensata per orientare il processo politico a favore degli interessi ecologici, anche in considerazione delle generazioni future. Dall’altro lato, specularmente al riconoscimento dell’obbligazione climatica è stata l’esplicita affermazione del carattere intertemporale dei diritti fondamentali. Una dimensione, questa, che ha portato la Corte ad attribuire ai diritti un “effetto anticipato”, tale da consentire (meglio: imporre) di condurre il giudizio sulla legittimità delle politiche statali in materia di *climate change* alla stregua delle interferenze anticipate che esse possono avere sull’effettivo esercizio della libertà protetta dai diritti fondamentali stessi¹⁷.

3. Non stupisce – ed è, questo, il secondo elemento di contesto di cui dare conto – che input così significativi del formante giurisprudenziale siano stati raccolti e valorizzati in dottrina. A seguito di una vera e propria “esplosione” del tema negli ultimi anni, la letteratura giuridica in materia di *climate change* è – lo si è già accennato – sterminata e diffusa a livello transnazionale. In questa sede (in cui si tratta di prendere in esame una pronuncia di prime cure di un giudice ordinario nazionale) risulta però opportuno non tanto dilungarsi in ampie ricognizioni dottrinali, quanto limitarsi a dare conto delle sistemazioni proposte nell’ambiente civilistico italiano.

A tal fine può essere utile prendere le mosse da un autorevole giudizio di sintesi, che ha ritenuto sorprendente – al punto che «meriterebbe di per sé solo uno studio – l’atteggiamento del tutto diverso [da quello presente nella cultura giuridica tedesca] della giovane dottrina civilistica italiana, la quale, sia pure con argomenti diversamente valutabili e non sempre convergenti, si mostra assai più ben disposta verso la configurabilità di un danno climatico aquiliano»¹⁸. L’osservazione può forse essere, almeno in parte, relativizzata. È bene rammentare, in effetti, che le voci della cultura giuridica italiana scettiche rispetto alla responsabilità climatica non sono trascurabili, anche da prospettive sensibili alle questioni ecologiche e ambientali. Si pensi a chi ha defi-

tions of life and animals», dispone che «mindful also of its responsibility towards future generations, the state shall protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order».

¹⁷ Nella dottrina italiana ha sottolineato la portata della sentenza D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in «Rivista AIC», 3/2023, 207-209.

¹⁸ P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., nota 15, 3 del dattiloscritto. Non è peraltro da trascurare la vivace attenzione riservata da lungo tempo a questi temi da altre generazioni della cultura giuridica italiana: v. per tutti N. Lipari, *Premesse per un diritto civile dell’ambiente*, in «Riv. dir. civ.», 2, 2024, 209-228.

nito la *climate change litigation* come mera «espressione di un disagio»¹⁹. Si pensi, ancora, a chi, proprio con riguardo alla causa Giudizio Universale, ha sostenuto che «di fatto gli attori chiedono ad un giudice ordinario l'annullamento di una serie di fonti, di primo e secondo grado, che contribuiscono a definire la politica nazionale in tema di cambiamento climatico»²⁰. Si pensi, infine, a chi ha addirittura osservato, in aperta contrarietà nei confronti del contenzioso climatico aquiliano, che «il compito del giurista non può essere quello di assecondare questa deriva, rendendosi a sua volta complice di un processo di delegittimazione delle istituzioni, in cui non ci sono più regole e, nel lungo periodo, non sarà più possibile discernere la possibile traiettoria del caos»²¹.

Quanto appena precisato, in ogni caso, non toglie che il danno climatico e le responsabilità a esso connesse godono di un crescente riconoscimento nella dottrina italiana. Il trend sembra ormai evidente sotto più profili concorrenti.

Anzitutto, negli ultimi anni la cultura giuridica italiana ha inteso chiarire e consolidare la distinzione tra danno ambientale e danno climatico. Il primo, contemplato nelle fonti legislative italiane all'art. 300 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), è caratterizzato da una sostanziale delimitabilità su ogni aspetto: territoriale, temporale e soggettivo²². Il secondo, pur avendo anch'esso un'origine antropica ormai certa (come l'IPCC non smette di ricordare al mondo²³), si con-

¹⁹ R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in «Rivista AIC», 3/2023, 141. Sempre in ottica costituzionalistica v. M. Magri, *Il 2021 è stato l'anno della "giustizia climatica"?*, in «AmbienteDiritto.it», 4, 2021, online (ultimo accesso 11.7.2024).

²⁰ G. Puleio, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in «Persona e Mercato», 3/2021, 493.

²¹ Così, in una prospettiva apertamente critica nei confronti del contenzioso civile climatico, M. Meli, *Piove. Governo ladro! Cambiamenti climatici e nuove istanze di tutela*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», 2020, 102.

²² In tal senso, «il danno ambientale (ad es. da inquinamento), infatti, può colpire con diversa gravità un numero (anche molto esteso, ma pure sempre) finito di persone. È danno territoriale temporalmente definito, o comunque definibile su estensioni temporali che si ascrivono all'arco di vita di un essere umano o dei suoi congiunti o aventi causa» (V. Conte, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in «DPCE online», 2/2023, 672, ove anche utili riferimenti bibliografici).

²³ Come noto, l'IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (<https://www.ipcc.ch/>) può ritenersi il più autorevole e organizzato attore mondiale nella ricerca sui cambiamenti climatici e sul loro impatto. Il Panel è stato istituito nel 1988 dall'UNEP - United Nations Environment Programme e dalla WMO - World Meteorological Organization. Anche grazie al lavoro dell'IPCC è stato possibile introdurre nel discorso pubblico mondiale la categoria di antropocene: v. per tutti, nei due decenni alle nostre spalle, P. Crutzen, *Benvenuti nell'Antropocene. L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era*, Milano, 2005; C. Hamilton, C. Bonneuil, F. Gemenne (a cura di), *The Anthropocene and the global environmental crisis. Rethinking modernity in a new epoch*, London and New York, 2015.

traddistingue per la spiccata peculiarità della sua morfologia. Il danno climatico, infatti, si sta producendo in maniera incrementale (è, cioè, il frutto di miliardi di comportamenti climalteranti che vanno accumulando il proprio effetto), infinitesimale (in quanto le singole condotte climalteranti hanno, in sé e per sé, effetti quasi sempre trascurabili), costitutivamente intertemporale (i tempi del *climate change* sono lunghi e transgenerazionali) e sulla base di dinamiche causali (sequenze circolari di cause ed effetti suscettibili di attivare retroazioni non del tutto prevedibili, con le attuali conoscenze scientifiche) assai lontane dalle concettualizzazioni elaborate dalla cultura giuridica in materia di causalità²⁴. A fronte di ciò, gli impatti del danno climatico sono e saranno senza precedenti, risultando globali (tali da investire tutto il pianeta, sia pur con localizzazioni che possono e potranno variare), irreversibili (come recepito nell'accordo di Parigi, l'aumento di 1,5/2° C delle temperature medie globali rispetto ai livelli pre-industriali sarà una soglia, superata la quale sarà impossibile tornare allo *status quo ante*), collettivi e catastrofali (anche se la vita continuerà a proliferare sul pianeta, sarà verosimile una nuova estinzione di massa che metterà in discussione anche la riproduzione della specie umana)²⁵.

In tal senso, è chiaro che la distinzione non è solo plausibile: è senz'altro fondata e perfino urgente. Anche a partire da un accostamento con una categoria positiva elastica come quella francese di *pré-judice écologique* (integrato da lesioni non trascurabili agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi, o ancora ai benefici collettivi derivanti alla specie umana dall'ambiente), ci si potrebbe però interrogare sulle ragioni che hanno suggerito di accantonare una nozione domestica (quella di danno ambientale) che, stando al dato testuale del codice dell'ambiente, è anch'essa riferita a «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». Al netto di differenze non secondarie tra le disposizioni (altro è l'ampio riferimento francese a ecosistemi e ambiente, altro è il più angusto focus nostrano sulle risorse

²⁴ È bene rammentare, d'altra parte, il monito per cui «la teoria del nesso causale, cioè, lungi dal poter mai essere una teoria naturalistica, o pseudo naturalistica, degli eventi, *deve* essere nel diritto civile della responsabilità una teoria della prevenzione efficiente del costo sociale degli incidenti» (P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in «Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco», Torino, 1998, 50). Sul problema causale nel diritto privato v. da ultimo N. Rizzo, *La causalità civile*, Torino, 2022.

²⁵ La costruzione del danno climatico nei termini proposti nel testo è ripresa anzitutto da Pasquale Femia e Vincenza Conte. Sull'autonomia del danno climatico v. anche M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, 35-95. La distinzione tra danno ambientale e danno climatico non è, ovviamente, appannaggio della sola dottrina italiana: iscrive la stessa in un discorso scientifico e culturale più ampio M. Carducci, *Cambiamento*, cit.

naturali) la risposta è intuitiva, e riguarda la scelta del legislatore italiano di concentrare in capo allo Stato la legittimazione attiva in materia di rimedi per il danno ambientale²⁶. Una tale opzione regolativa, figlia di riduzionismo stato-centrico e di una radicata ostilità nei confronti di rimedi variamente capaci di richiamare il modello delle azioni popolari, è a dir poco discutibile, perché espressiva di un approccio – giuridico, istituzionale, epistemologico – davvero obsoleto²⁷. Per un verso, essa ha reso impossibile espandere la portata operativa e rimediabile del diritto positivo domestico. Per altro verso, però, ha portato le riflessioni sul *climate change* a seguire altre vie ricostruttive, tali da tematizzare in maniera più “libera” gli aspetti qualificanti della problematica.

4. Discorrere di responsabilità per danno climatico significa dunque impostare in modo inedito la costruzione giuridica di obblighi, situazioni soggettive, rimedi.

Il problema degli obblighi può riassumersi in un interrogativo puntualmente evocato nelle difese statali in Giudizio Universale, con l’obiettivo di confutare l’impianto argomentativo delle parti attrici. Come può la sopra evocata complessità del danno climatico essere tradotta in un discorso di doverosità giuridicamente rilevante e riferibile a soggetti individuati o individuabili? Tra chi ritiene possibile tale “traduzione” sembrano prevalenti due risposte, non mutualmente esclusive²⁸. Da un lato, il momento dell’obbligo nella responsabilità climatica può essere pensato in una dimensione squisitamente rimediabile, così maturando la disturbante consapevolezza per cui «il danno climatico è *appropriatamente irrisarcibile*, sia per equivalente (equivalente a cosa?) che in forma specifica (quale individuo ripristinerà il clima, e come?) e *trans-soggettivamente rimediabile*»²⁹ (ma sul punto v. *infra*).

²⁶ Com’è noto, l’art. 311 codice dell’ambiente prevede al co. 1 che «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale (...)».

²⁷ Sulla grande divisione tra pubblico e privato una prima informazione, in una letteratura sterminata, in B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020; S. Pugliatti, *Diritto pubblico e diritto privato*, in «Enc. dir.», XII, Milano, 1964, *ad vocem*. Quanto alla travagliata storia giuridica e istituzionale delle azioni popolari v. A. Di Porto, *Res in usu publico e “beni comuni”. Il nodo della tutela*, Torino, 2013; G. Taccogna, *Azione popolare (I° agg.)*, in «Dig. disc. pubbl.», Torino, 1996, *ad vocem* (aggiornamento del 2011 a cura di F. Pavoni); A. Lugo, *Azione popolare*, in «Enc. dir.», IV, Milano, 1959, *ad vocem*. Lontanissimo nel tempo, ma più ricco di spunti rispetto alle trattazioni enciclopediche, M. D’Amelio, *La tutela giuridica del paesaggio*, in «Giur. it.», 1912, parte IV, cc. 129-146.

²⁸ Ma v. anche, in ottica più ampia, R. Míguez Núñez, *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell’ambiente nel diritto civile*, in «Il diritto dell’economia», 2021, 84-92.

²⁹ Così P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 13 del dattiloscritto.

Dall'altro lato, è possibile dare seguito agli spunti derivanti dal *case law* discusso in precedenza, costruendo sul terreno del diritto civile un *duty of care* rilevante ai fini della protezione di posizioni giuridiche soggettive fondamentali e sostanziato dal riferimento ai carbon budget e dall'aggancio a fonti di rango costituzionale e internazionale. A fronte di un obbligo di stabilizzazione e mitigazione climatica così configurato resta però da chiarire quali siano i soggetti da considerare obbligati: un punto, questo, che nel dibattito italiano è stato affrontato a partire dal rilievo per cui, se «è vero che appare impossibile definire in maniera univoca *chi può* contrastare il cambiamento climatico, è altrettanto vero che la stessa incertezza non caratterizza la domanda sul *chi deve* contrastare il cambiamento climatico»³⁰. Fuor di metafora tale impostazione – che sarà discussa *infra*, ma a cui va riconosciuto un credito tale da essere stata recepita anche nelle difese delle parti attrici in Giudizio Universale³¹ – mira a costruire prevalentemente (o esclusivamente²) in capo allo Stato un'obbligazione climatica avente contenuto complesso, che si concretizzerebbe non solo in un *facere* di mitigazione, ma anche in un insieme di obblighi secondari di adesione al *fair share*³² nelle politiche di mitigazione, di precauzione, di ricorso alla scienza e di informazione.

Ciò detto degli obblighi, occorre soffermarsi sulle situazioni soggettive la cui lesione può iscriversi tra i presupposti della responsabilità per danno climatico. La questione è evidentemente cruciale, ma non del tutto nuova: anzi, discuterla significa ascoltare gli echi di dibattiti lontani e recenti. Da un lato, torna alla mente la prima stagione di riflessioni sugli interessi diffusi, la cui peculiarità non poteva essere (compresa, prima ancora che) accettata da concezioni decise a negarne qualificazione e rilevanza giuridiche sulla base di una supposta assenza di struttura e di differenziazione, rivelata anzitutto da un carattere *a-despota* della situazione soggettiva³³. Dall'altro lato, è agevole

³⁰ A. Pisanò, *La responsabilità degli Stati nel contrasto al cambiamento climatico tra obbligazione climatica e diritto al clima*, in «Etica & Politica», XXIV, 2022, 3, 354 (corsivi aggiunti da chi scrive).

³¹ V. sin d'ora (salvo quanto si dirà *infra*) le pp. 41-55 dell'atto di citazione reperibile sul sito della campagna.

³² Non ancora evocata fino a ora, anche per non appesantire sul piano cognitivo la trattazione, la nozione di *fair share* è uno dei pilastri del diritto del cambiamento climatico. Essa allude al principio delle responsabilità comuni e differenziate (art. 3 § 1 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) e opera come criterio di equa quantificazione degli sforzi di mitigazione climatica (e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti) "esigibili" dagli Stati.

³³ Come autorevolmente osservato, può dirsi diffuso «un interesse che pertiene all'individuo, in quanto ogni gruppo, collettività, in senso ampio "formazione sociale" riguarda individui, è composta da individui, in quanto è oggetto di considerazione e quindi di protezione giuridica perché riferito ad individui; tuttavia, e qui sta appunto la sua particolarità, si coglie solo nell'appartenenza dell'individuo ad un gruppo, perché, esso se considerato come una monade, non determinata, né definibile *a priori*, appare troppo sfuocato e debole» (G. Alpa, *Interessi diffusi*, in

evocare il protagonismo avuto negli ultimi quindici anni dagli studi e dalle sperimentazioni in materia di beni comuni, che muovendo dal piano speculare dell'oggettivazione giuridica delle risorse hanno prospettato (e talora conseguito) risultati importanti sul terreno degli interessi e delle tutele – semplificando al massimo: i beni comuni riguardano tutte e ciascuno, anche in ottica intergenerazionale, sicché è possibile riconoscere una legittimazione diffusa ad attivare a loro protezione rimedi di matrice inibitoria³⁴.

Se simili richiami consentono di collocare i dibattiti in corso in un contesto culturale significativo sul piano teorico e istituzionale, la specificità del danno climatico suggerisce forse di impostare la riflessione sulle situazioni soggettive rilevanti anche a partire da un elemento più precipuo, vale a dire lo spessore intertemporale dei diritti fondamentali affermato nella sentenza Neubauer. L'input così offerto dal *case law* agli interpreti – non solo tedeschi – consente di sviluppare i processi di costituzionalizzazione del diritto privato al punto da investire la teoria generale delle situazioni di interesse, nel senso di incentivare e/o corroborare una rinnovata configurazione delle medesime³⁵.

«Dig. disc. priv.», Torino, 1993, *ad vocem*). Per i “classici” in materia v. AA.VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi. Atti del convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974)*, Padova, 1976; AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976; AA.VV., *Rilevanza e tutela degli interessi diffusi: modi e forme di individuazione e protezione degli interessi della collettività*, Milano, 1978. Più di recente v. A. Gambaro, *Interessi diffusi, interessi collettivi e gli incerti confini tra diritto pubblico e diritto privato*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 2019, 3, 779-798.

³⁴ Quella richiamata nel testo è una delle proposte qualificanti avanzate in materia di beni comuni dalla c.d. commissione Rodotà, il cui lavoro dottrinale – pur mai recepito in una revisione del libro III del codice civile – ha ispirato la significativa rivisitazione della demanialità messa a punto dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze gemelle sulle valli da pesca del febbraio 2011. In una bibliografia sterminata, per una informazione minima v.: U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007; U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011; M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012; L. Nivarra, *Quattro usi di «beni comuni» per una buona discussione*, in questa «Rivista», 2016, 41-62; A. Di Porto, *Res in usu publico*, cit.; Y. Thomas, *Il valore delle cose*, Macerata, 2015 (edizione curata da M. Spanò con un saggio di G. Agamben); A. Quarta, M. Spanò (a cura di), *Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni*, Milano-Udine, 2016. Per prospettive variamente critiche nei confronti della categoria v.: E. Vitale, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari, 2013; R. Caterina, *Il benicommunismo come orientamento culturale: un bilancio teorico ed alcune questioni aperte*, in questa «Rivista», 2017, 293-304; G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in «Rassegna di diritto civile», 2022, 137-164.

³⁵ Sulle dinamiche di costituzionalizzazione del diritto privato v. E. Navarretta, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017; P. Femia (a cura di), *Drittwirkung. Principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca*, Napoli, 2018; H.W. Micklitz (a cura di), *Constitutionalization of European Private Law*, Oxford, 2014.

Si tratta allora di tutelare gli interessi connessi al *climate change* (e da esso messi a repentaglio e lesi) riconoscendo che non è più possibile ignorare i contesti storici, temporali e perfino bio-fisici in cui le forme giuridiche operano come infrastrutture³⁶; e, in questa ottica, prendendo congedo dalla costruzione solamente esclusiva e individualistica della situazione soggettiva. In altri termini: si possono senz'altro chiedere rimedi per posizioni giuridiche individuali (anzitutto la salute e la proprietà) lese da manifestazioni del cambiamento climatico; si deve però evitare di rimediare al danno climatico per questa via – proteggendo immediatamente diritti individuali si cerca tutela mediata per la stabilità climatica³⁷. Anche qualora animato da propositi contro-egemonici, un simile ricorso (per così dire, perifrastico³⁸) alle tecniche rimediali rischierebbe di risultare contro-produttore, proprio nel momento in cui parte non trascurabile della cultura giuridica italiana sembra finalmente pronta a costruire giuridicamente il *molteplice*, a partire dalla configurabilità di *diritti senza soggetto* – o, se si vuole: senza un soggetto moderno³⁹. In questo ambito vanno emergendo due principali vie teoriche. Da un lato, si possono prospettare estensioni della soggettività a entità in passato oggettivate (la natura o sue porzioni, come i fiumi; gli animali) o consegnate alla pressoché totale irrilevanza (le generazioni future): è questo l'approccio – esente da ogni essenzializzazione, e anzi centrato sulla capacità di istituzione giuridica propria del processo e dei rimedi – di chi ha chiarito come le generazioni future siano un soggetto/attore il quale «non può che costituire l'effetto, il risultato delle azioni promosse da enti, organizzazioni impegnati nella tutela della sostenibilità ambientale, e dunque, in una certa misura, della stessa autonomia dei privati: in una prospet-

³⁶ A partire da questa consapevolezza si è argomentato che «il condizionamento climatico delle categorie giuridiche impone di distinguere tra *diritto correlativo* e *diritto irrelativo*. Il *diritto* (nel senso, ovviamente, di sistema giuridico) *irrelativo* è quello nel quale abbiamo vissuto fino a quando non è emersa la coscienza dell'Antropocene; è il diritto che non tiene conto del condizionamento naturale (relatività) delle proprie categorie ed è pertanto contemporaneamente irrelativo e incosciente. Il *diritto correlativo* è il diritto legato a costanti fisiche dalle quali dipende la sopravvivenza della specie: assunta coscienza della propria relatività, il sistema giuridico elabora al proprio interno zone di sospensione delle categorie irrelative per fare spazio a categorie elaborate nella consapevolezza del loro muoversi su di un orizzonte nel quale il diritto non ha onnipotenza deontica» (P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 6 del dattiloscritto; corsivi presenti nel testo originale, note al testo omesse).

³⁷ Per questi argomenti v. già V. Conte, *Per una teoria*, cit., spec. 676-679.

³⁸ Pasquale Femia ha parlato in proposito di «commedie aquiliane», arrivando a scorgere in un simile scenario un «simbolo di un grave quadro di paranoia narcisistica: "il mondo sta finendo e, oddio, io lo salverò, grazie ai danni al mio giardino"» (P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 21 del dattiloscritto).

³⁹ Per l'immagine dei diritti senza soggetto v., naturalmente, R. Orestano, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in Id., *Azione diritti soggettivi persone giuridiche*, Bologna, 1978, 115-189. Quanto al "molteplice" v. invece M. Spanò, *Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune*, Torino, 2022.

tiva dinamica, non è l'ente ad agire in rappresentanza del (nuovo) soggetto, ma è il soggetto a essere costituito dall'azione dell'ente»⁴⁰. Dall'altro lato, si possono costruire situazioni soggettive che siano rilevanti nella loro attribuzione singolare, anche se non individuali e non appropriative. Verso tale direzione paiono convergere alcune riflessioni: quella, richiamata poc'anzi, che evidenzia nel diritto civile la dimensione del molteplice⁴¹; quella che propone di rifondare un discorso giuridico sull'eguaglianza a partire dalla filosofia dell'impersonale, posta all'opera in contesti di condivisione di risorse tanto fondamentali che «chi entra in contatto con questi territori si desoggettivizza, e mantiene valore solo in quanto frammento indistinguibile d'umano»⁴²; quella, infine, che sta delineando la categoria dei diritti trans-soggettivi, riscontrabili qualora «l'azione del titolare non torna su se stessa, ma lo attraversa, collegandosi necessariamente a forme di godimento plurimo, (...) proprio perché le conseguenze favorevoli transitano il soggetto, confluendo in una collettività che qualifica il risultato di quella azione, comunque individuale, nel bene comune»⁴³.

Riassumendo: il riconoscimento giuridico del danno climatico, nei suoi caratteri inediti ed epocali, consente e impone di prospettare, anzitutto ma non solo in capo agli Stati, complessi obblighi di mitigazione e stabilizzazione; detti obblighi vanno ricondotti all'emergente istanza di tutela di situazioni giuridiche non individuali, non appropriative e intertemporali; queste situazioni soggettive sono così configurate perché attengono all'interesse a che siano preservate condizioni climatiche tali da consentire una decente riproduzione della vita (non solo umana) sul pianeta. Ebbene: un simile quadro potrebbe essere accolto con un misto di simpatia, comprensione, diffidenza e sgomento. Fermo restando l'accordo sulla gravità e l'urgenza della crisi climatica (non interessa in questa sede soffermarsi sulle posizioni negazioniste),

⁴⁰ M.W. Monterossi, *L'orizzonte intergenerazionale*, cit., 300. Una certa assonanza con questa tesi può essere forse scorta nella sentenza della Corte EDU nel caso Verein Klimasenioren Schweiz e al. c. Svizzera, sulla quale un accenno è nell'ultimo paragrafo. Più in generale su generazioni future e soggettività v. anche A. D'Aloia, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in «Enc. dir.», Annali IX, Milano, 2016, 331-390; G. Vettori, *L'"interesse" delle generazioni future*, in «Persona e Mercato», 4/2023, 631-637; R. Míguez Núñez, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano-Udine, 2018; M.R. Marella, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in «Osservatorio del diritto civile e commerciale», 1, 2021, 71-104.

⁴¹ Da questa prospettiva, nella costruzione giuridica del molteplice – «per dirlo con uno slogan – si tratta di pensare allo stesso tempo un diritto pubblico non sovrano e un diritto privato non proprietario» (M. Spanò, *Fare il molteplice*, cit., 128).

⁴² A. Schiavone, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, 2019, 294.

⁴³ Così P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 20 del dattiloscritto. Nel solco di questa proposta teorica sono i lavori di Mariacristina Zarro e Vincenza Conte.

si potrebbe osservare che il diritto civile nulla può, a fronte di sfide di portata inusitata come il *climate change*. In effetti, come si vedrà *infra*, è usuale imbattersi in questa obiezione di fondo, variamente argomentata. È ormai necessario riconoscere, tuttavia, che tali reazioni rischiano di essere non soltanto segno di una certa rigidità intellettuale, ma anche piuttosto pericolose (perché capaci di incentivare esiziali inerzie) sul piano pratico.

È in una prospettiva radicalmente rimediabile che diventa possibile evitare che il nodo dell'effettività delle tutele sia oscurato da impostazioni culturali poco attente alle operazioni di cui il diritto civile è capace, nonché da stanchi riferimenti a un assetto istituzionale reputato immutabile e "naturale"⁴⁴. Si è già riferita, in proposito, l'opinione – di Pasquale Femia – per cui il danno climatico sarebbe appropriativamente irrisarcibile ma trans-soggettivamente rimediabile. Lo spunto allude al fatto che dare un rimedio connesso alla responsabilità climatica richiede un approccio congruente rispetto alla "novità" delle minacce derivanti dal *climate change* e delle situazioni di interesse da proteggere. Pertanto, non basta tenere ferma una logica risarcitoria, che tradizionalmente orienta l'intervento rimediabile verso il passato⁴⁵. Occorre semmai prospettare tutele aquiliane anticipate e per certi versi ibride, tali cioè da «reagire contro il pericolo che un danno futuro si materializzi, attraverso l'ordine di eliminare, in tutto o in parte, la fonte del danno»⁴⁶.

Sul piano teorico molto si potrebbe aggiungere, e alcuni elementi saranno discussi nei prossimi paragrafi. Per non indugiare ulteriormente, qui è bene limitarsi a sottolineare che chi invoca un rimedio civilistico per il danno climatico non sta domandando un risarcimento per sé, né sta chiedendo al giudice un provvedimento sostitutivo di atti legislativi o amministrativi. Insomma: «non si tratta di accertare una pretesa inadempita e condannare al risarcimento (l'entità del quale è di fatto incalcolabile), ma di individuare un fatto ingiusto, farvi nascere un'obbligazione rimediabile [proporzionata] e collocare l'intero processo di qualificazione dell'illecito e di costituzione dell'obbligazione rimediabile (*ex art. 1173 c.c.*, ma non si può dire più: risarcitoria) nell'ambito di un processo giuridico di ausilio alla ricomposizione sociale»⁴⁷.

⁴⁴ Per riflettere sulle questioni evocate nel testo vale ancora la pena rileggere le pagine di R. Nicolò, *Diritto civile*, in «Enciclopedia del diritto», XII, Milano, 1964, *ad vocem*; e di Y. Thomas, J. Chiffolleau, *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. Spanò, Macerata, 2020. In materia di effettività v. G. Vettori, *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in «Enc. dir.», Annali, X, Milano, 2017, *ad vocem*.

⁴⁵ È ancora un riferimento in materia U. Mattei, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Milano, 1987.

⁴⁶ M.W. Monterossi, *L'orizzonte intergenerazionale*, cit., 182.

⁴⁷ In questi termini, accostando a questa considerazione di fondo numerose osservazioni più tecniche e puntuali, P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 11-12 del dattiloscritto.

Da un punto di vista più operativo, l'impianto così prospettato si risolve in una profonda ristrutturazione delle tutele aquiliane. La questione non può esaminarsi nel complesso, anzi è sufficiente richiamarne alcuni aspetti minimi. In primo luogo, l'obbligazione rimediabile si articola, sia pur in senso lato, secondo il registro della reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c. italiano), non potendo tradursi, in via di principio, in un'obbligazione risarcitoria pecuniaria suscettibile di pregiudicare presupposti e svolgimenti del discorso fatto sin qui⁴⁸. In particolare, l'individuazione giudiziale di un *target* – la giurisprudenza neerlandese discorre di *reduction obligation* – può discostarsi dagli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti fatti propri dal soggetto convenuto (sia esso uno Stato o una corporation) ogniquale sia dimostrato che una diversa “quantificazione” sia proporzionata e più rispondente al *fair share*. Inoltre, non spetta al giudice dare provvedimenti relativi al *quomodo*, entrando nel merito delle modalità di esecuzione dell'obbligazione rimediabile climatica⁴⁹. Infine, se pure la circolazione di somme pecuniarie in virtù di un giudizio di responsabilità climatica può essere ammessa, magari a titolo di *astreinte*, occorre in ogni caso assicurare l'eterodestinazione di questi versamenti⁵⁰.

5. Ebbene: l'azione promossa dalla coalizione di organizzazioni non governative e singoli sotto il nome di Giudizio Universale deve essere collocata nella cornice vasta, plurivoca e in divenire che si è riassunta nei paragrafi precedenti. Per comprendere quella che si è già definita la “via italiana” alla *climate change litigation*, e soprattutto per discutere la problematica sentenza del Tribunale di Roma, è allora opportuno rifarsi anzitutto alle domande formulate dalle parti.

Com'è agevole verificare leggendo le conclusioni dell'atto di citazione, l'intento concreto dei soggetti promotori di Giudizio Universale è stato soltanto uno: ottenere dal Tribunale di Roma la condanna dello

⁴⁸ In tal senso, «il risarcimento pecuniario di un diritto trans-soggettivo non è soltanto fattualmente impossibile e politicamente irrazionale (politicamente e giuridicamente, poiché contrario all'ordine pubblico), ma anche giuridicamente inammissibile, poiché regolativamente inefficace: diritti concepiti per la tutela di interessi non appropriativi sono tutelabili unicamente sotto la *condicio sine qua non* che il rimedio abbia effettività, proprio perché non vi è alcun patrimonio individuale da restaurare» (P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 24 del dattiloscritto).

⁴⁹ Sul punto è appena il caso di precisare che tale conclusione può essere ricondotta alla peculiarità del danno climatico, e non al fatto che sia *a priori* impossibile per il giudice ordinario dare rimedi civilistici che prevedano *facere* specifici, estesi anche al *quomodo* della condotta imposta a una parte della controversia. La tutela inibitoria c.d. positiva in materia di immissioni è esattamente questo: un rimedio con cui il giudice conforma il diritto di proprietà prescrivendo nel merito la condotta cui il proprietario immittente è tenuto (v. per tutti U. Mattei, *La proprietà*, in «Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco», Torino, 2015, 317-422).

⁵⁰ A questo aspetto ha fatto particolare attenzione M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., 213 ss.

Stato italiano «all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura [corrispondente, in tesi, al *fair share*] del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda». Un obiettivo subordinato (ma a dire il vero del tutto inscritto in quello appena riportato) ha riguardato la condanna a conformare e adeguare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima ("PNIEC"⁵¹) «alle disposizioni idonee a realizzare l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda». La quantificazione percentuale riferita – ben superiore a quella del 36% di cui al PNIEC, ma anche al «traguardo vincolante» dell'Unione Europea, fissato al 55% dal Regolamento UE 2021/1119⁵² – è stata tratta da un rapporto redatto in merito alle politiche climatiche italiane dall'istituto Climate Analytics⁵³. Sembra opportuno precisare che il calcolo del *fair share* usato nel rapporto cui le parti attrici hanno fatto riferimento, basato su una metodologia desunta dal lavoro dell'IPCC, ha preso le mosse da dati ufficiali dello Stato italiano (prodotti da ISPRA e/o reperibili nello stesso PNIEC) ed è stato commisurato all'obiettivo di contenere entro 1,5° C l'aumento della temperatura globale rispetto ai livelli preindustriali.

A variare, nell'atto di citazione, sono state semmai le disposizioni invocate a fondamento delle domande di accertamento della responsabilità climatica dello Stato e di conseguente condanna "risarcitoria". In via principale è stato richiamato l'art. 2043 c.c. In via subordinata le parti attrici hanno invece chiesto l'applicazione dell'art. 2051 c.c., così configurando una responsabilità da cosa in custodia in capo allo Stato convenuto. In via ulteriormente subordinata, alcuni soltanto tra gli attori in giudizio hanno prospettato nei confronti dello Stato la sussistenza (e l'inadempimento) di un'obbligazione di protezione da con-

⁵¹ Tale Piano è predisposto e periodicamente aggiornato dallo Stato italiano nel quadro del Regolamento UE n. 2018/1999, e costituisce il framework di riferimento per le strategie energetiche e climatiche statali (si veda <https://www.mase.gov.it/energia/energia-e-clima-2030>, ultimo accesso 11.7.2024).

⁵² Il Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha istituito un quadro unionale per il conseguimento della neutralità climatica. All'art. 4, par. 1 del Regolamento è possibile leggere che «al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 [ossia l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050], il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030».

⁵³ Climate Analytics (<https://climateanalytics.org/>, ultimo accesso 1.7.2024) è un istituto globale di scienza e policy climatiche con sede principale a Berlino, ma impegnato in tutto il mondo a promuovere una *climate action* compatibile con l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature globali entro 1.5° C rispetto ai livelli preindustriali.

tatto sociale qualificato, o ancora una responsabilità da lesione di affidamenti in ogni caso riconducibili alla dottrina del contatto sociale.

Gli argomenti posti alla base di simili conclusioni sono stati moltissimi, tanto da rendere imponenti per estensione e articolazione gli atti delle parti attrici. Alcuni tra gli snodi argomentativi più qualificanti saranno presi in esame nel settimo paragrafo, proprio per adottare quello “sguardo obliquo” su Giudizio Universale evocato introducendo queste pagine. Prima di questo occorre, però, tornare alla sentenza con cui il Tribunale di Roma, sia pur compensando le spese di lite, ha aderito alle conclusioni dell’Avvocatura dello Stato – che aveva chiesto di «dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda e, comunque, [di] rigettarla nel merito in quanto del tutto infondata»⁵⁴ –, così disconoscendo integralmente le tesi prospettate dalle parti attrici.

Per risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione il giudice civile capitolino ha reputato sufficienti poco più di sette pagine di motivazione in diritto, aperte da due premesse. Da un lato, si è riconosciuto che «la questione è delicata e complessa, in ragione delle richieste specifiche avanzate con il rimedio azionato e della particolarità con la quale è stata strutturata la domanda, in quanto diretta ad ottenere dal Giudice una pronuncia di condanna dello Stato legislatore e del governo ad un *facere* in una materia tradizionalmente riservata alla “politica”». Dall’altro lato, si è dato atto – proprio a partire dai tre riferimenti di *case law* richiamati nel paragrafo 2, *retro* – di come «la domanda si inserisce nell’ambito di una serie di controversie azionate in diversi paesi europei (...) che si ispirano a modelli di azione differenti in ragione della diversità degli ordinamenti giuridici nazionali». A queste considerazioni iniziali è seguita una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento, che può dirsi caratterizzata da due elementi in particolare: “in negativo”, la scelta di non fare la benché minima menzione della revisione “ambientale” della Costituzione apportata dalla l. cost. 1/2022⁵⁵; “in positivo”, il ruolo conferito alle fonti euro-unitarie e, più nello specifico, al sistema di *emission trading* istituito dalla Direttiva 2003/87/CE (mentre nessun richiamo è stato effettuato

⁵⁴ Così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta dello Stato convenuto, a 35. Per uno sguardo critico agli argomenti cui la difesa statale ha fatto ricorso v. il paragrafo seguente.

⁵⁵ Impossibile dare conto di tutte le reazioni provocate dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 9, di revisione degli articoli 9 e 41 Cost. Per tutti v. M. Benvenuti, *La revisione dell’articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in «Rivista AIC», 2/2023, 59-83; M. Meli, *In tema di ricadute privatistiche della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in questa «Rivista», 2022, 549-554; G. Alpa, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell’ambiente e degli animali*, in «Contratto e Impresa», 2, 2022, 361 ss.; M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in «Quad. cost.», 2, 2022, 351-354; R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, in «Federalismi.it», 2022, online.

al Regolamento UE 2021/1119, entrato in vigore in un momento successivo a quello in cui la causa era stata radicata)⁵⁶.

Così predisposta la cornice interpretativa della controversia, il Tribunale di Roma ha potuto descrivere la situazione giuridica invocata dalle parti attrici. Rimarcato che l'aver lamentato «la lesione di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata da quella della collettività generale» non si è tradotto nell'attivazione di rimedi di matrice euro-unitaria né nel riferimento a una responsabilità statale per violazione di obblighi unionali, il giudice capitolino ha esplicitamente alluso a «un diritto al clima e [a] un diritto a conservare le condizioni di vivibilità per le generazioni future», i cui fondamenti sarebbero da rintracciare in Costituzione, nel diritto primario dell'Unione e nella CEDU. In sostanza, nella sentenza in commento è stata presa in esame la possibilità che esista «un diritto non correlato a un potere pubblico, ma connesso e corrispondente a una obbligazione civilistica in capo allo Stato nei confronti dei singoli». Obbligo, questo, ricondotto sia ai vincoli di cui al diritto internazionale del cambiamento climatico, sia al lavoro scientifico dell'IPCC (e alla capacità di questo di isolare una «riserva di scienza», operante, come meglio si dirà *infra*, anche nei confronti del margine di apprezzamento sovrano dello Stato).

A ben vedere, tuttavia, non è esagerato immaginare che il Tribunale di Roma abbia sintetizzato una simile ipotesi ricostruttiva al fine di poter meglio smentirla e radicalmente abbandonarla. Su un piano generale, si è infatti sottolineato che le domande risarcitorie delle parti

⁵⁶ Del Regolamento UE 2021/1119 (ignorato nella sentenza in commento) e del Regolamento UE 2018/1999 (brevemente menzionato) si è fatto cenno *retro*, rispettivamente alla nota 52 e alla nota 51. La Direttiva 2003/87/CE, più volte modificata nel tempo, ha fatto dell'Unione Europea il più grande mercato delle quote di emissione (ETS - Emission Trading System) al mondo. L'approccio giuridico ed economico sotteso agli ETS – del tutto alternativo a quanto è discusso in questo scritto – è noto come *cap & trade*, e si regge sulla convinzione per cui sia possibile usare per la riduzione delle emissioni la teoria dei beni, la chiara definizione e circolazione di *property rights* e, in ottica di efficiente allocazione delle risorse, il teorema di Coase (per il quale v., naturalmente, R.H. Coase, *The Problem of Social Cost*, in «Journal of Law & Economics», III, 1960, 1-44). In concreto, le quote di emissione (una quota corrisponde a una tonnellata di biossido di carbonio o gas equipollenti) sono qualificate come beni virtuali, a utilità definita e registrati. Una tale oggettivazione giuridica, rimessa alle scelte delle autorità pubbliche (le quali sono però chiamate a ridurre gradualmente il *cap*, ossia il numero totale delle quote di emissione), è effettuata in vista dello scambio, vale a dire dell'istituzione – per l'appunto – di un mercato di riferimento. In teoria, una costante riduzione dello stock di quote circolanti nel mercato (insieme a una crescente assegnazione iniziale all'asta delle medesime) determinerebbe un alto prezzo della risorsa scarsa, il cui costo di acquisto dovrebbe quindi essere dirottato dagli attori economici su più desiderabili investimenti nel senso dell'efficientamento climatico e ambientale di processi e prodotti. Per una prima informazione in proposito v. A. Gambaro, *I beni*, in «Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger», Milano, 2012, spec. 218-221.

attrici si risolvono nel tentativo di imporre una certa «politica normativa» in materia di *climate change*: un obiettivo che ha portato il giudice ad affermare che «la domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo (e come tale considerata scrutinabile dal giudice ordinario), per come formulata, è diretta in concreto a chiedere, quale *petitum* sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione». Su queste basi il Tribunale romano ha avuto agio nell'opinare, anche da un punto di vista più tecnico, che «non può ritenersi sussistere una obbligazione dello Stato (di natura civile coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori. In questi termini, l'interesse di cui si invoca la tutela risarcitoria ex art. 2043 e 2051 c.c. non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell'odierno giudizio [se non] in violazione di un principio cardine dell'ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri».

È facilissimo arrivare alle conclusioni di un tale, tutto sommato conciso, percorso motivazionale. L'inammissibilità delle domande delle parti attrici è conseguenza di un difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi escludere «qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo (...), in ragione della insindacabilità dell'attività esplicativa di funzioni legislative». Il diritto civile e le sue potenzialità restano in via di principio schiacciati, in un quadro di così osservante omaggio a quella radicale divisione del lavoro istituzionale tra pubblico e privato che è stato possibile definire «topologia moderna»⁵⁷. Ed è coerente con queste premesse accertare al più, come ha fatto il Tribunale di Roma, un difetto relativo di giurisdizione per ciò che riguarda le domande relative alla revisione del PNIEC: una porzione di controversia, questa, che «attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi è afferente alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità».

⁵⁷ Secondo Michele Spanò, «la “topologia moderna” è la configurazione del rapporto tra potere politico (unificato in capo all'Uno sovrano) e una socialità identificata integralmente con lo scambio economico (disseminato tra gli “uni” proprietari): i cittadini e i contraenti non sono altro che le due possibili intensificazioni – politica l'una, economica l'altra – della “società civile” che ne costituisce la “beanza”. Un simile assetto dei rapporti di convivenza, coordinazione e riproduzione dei consociati è il frutto di un immane sforzo di *giuridificare la politica*» (M. Spanò, *Fare il molteplice*, cit., 107).

6. L'allusione alla giurisdizione amministrativa, con cui il Tribunale di Roma ha concluso il proprio percorso motivazionale, può essere letta come la proverbiale "cartina di tornasole" di un intero impianto interpretativo. È in tal senso opportuno soffermarsi sulla scelta di smentire l'affermato difetto assoluto di giurisdizione con quella che, lungi dai precedenti riferimenti all'insindacabilità degli atti di indirizzo politico sovrano, è stata l'ammissione del possibile sindacato giurisdizionale del giudice speciale sul PNIEC. Non è mancato chi ha salutato con un certo favore una simile contraddizione: si è osservato, per esempio, «che, a parte la formula di rito con la quale è stato dato torto agli attori, nella sentenza sulla causa Giudizio universale il diritto umano al clima, anziché negato come si afferma da più parti, potrebbe essere stato riconosciuto: nella sua forma embrionale, ma anche, nonostante tutto, nella sua veste più autentica»⁵⁸.

Non è esagerato, tuttavia, riservare qualche perplessità a toni così fiduciosi. Anzi, se guardata dalla prospettiva ricostruttiva delineata nei paragrafi precedenti la sentenza del Tribunale di Roma appare caratterizzata da una carenza quasi preoccupante di sensibilità giuridica e culturale. I problemi del danno climatico e delle responsabilità a esso connesse non sono stati nemmeno concettualizzati dal giudice romano. L'idea – non certo innovativa, come attestano gli ultimi sessant'anni di riflessione teorica e produzione giurisprudenziale in materia aquiliana⁵⁹ – per cui il processo civile e il diritto privato della responsabilità possano essere luoghi di emersione e protezione di interessi inediti, che trovano consistenza giuridica proprio nel momento in cui "meritano tutela" in ambito rimediabile, è stata sostanzialmente ignorata. Ancora: la possibilità di configurare posizioni giuridiche soggettive rilevanti (anche nei confronti dello Stato) in ottica trans-soggettiva e intertemporale è stata radicalmente pregiudicata dal riferimento alla separazione dei poteri, intesa tuttavia in un senso astratto da qualsiasi contestualizzazione storica e istituzionale del principio.

In questi termini, nella sentenza del Tribunale di Roma può scorgersi un caso di singolare ortodossia, che nel prestare ossequio al progetto individualista della modernità giuridica – «una operazione geo-

⁵⁸ M. Magri, *Diritto al clima*, cit. Non lontane le conclusioni di Giuseppe Tropea: «Probabilmente anche i *climate change litigation* attecchiranno presso il giudice amministrativo, specie dopo la sentenza in commento, e magari con più fortuna. La parabola, quindi, sembra essere tornata alle origini: *più* amministrazione, *meno* giudice; mi riferisco evidentemente al giudice civile, non a quello amministrativo e costituzionale, che, come detto, si collocano progressivamente al centro della scena, talora peraltro con una ripartizione dei reciproci confini non sempre agevole» (G. Tropea, *Il cigno verde*, cit.).

⁵⁹ V. per tutti gli sguardi retrospettivi di M. Franzoni, *La responsabilità civile una lunga storia ancora da scrivere*, in «Contratto e Impresa», 4, 2021, 1103-1124; e di M. Barcellona, *Per un bilancio a cinquant'anni dal sisma aquilano*, in «Danno e Resp.», 5, 2022, 527-535.

metrica di estrema semplificazione, particolarmente grave nel mondo dei soggetti ormai ridotto a un palcoscenico di persone individue pubbliche e private»⁶⁰ – si è tradotta in una sostanziale astensione dall'esercizio della funzione giurisdizionale, malgrado tre anni di istruttoria processuale e pur a fronte della riconosciuta «oggettiva complessità e gravità della emergenza a carattere planetario provocata dal cambiamento climatico antropogenico». Se, però, si può concordare con chi ha sottolineato che «a poco vale preservare la pura freddezza delle categorie, mentre la realtà cui si dovrebbe applicarle muore per il caldo»⁶¹, diventa opportuno domandarsi come una decisione di simile tenore sia stata possibile in un sistema giuridico come quello italiano, che – al di là dei contenuti del PNIEC, e anche a dispetto del Regolamento UE 2021/1119 – risulta a tutt'oggi privo di una legge quadro sul clima, di organismi indipendenti di valutazione delle politiche climatiche, di un dispositivo di calcolo del carbon budget nazionale, di una quantificazione degli impegni di riduzione delle emissioni climalteranti commisurata al *fair share*.

Un'ipotesi di risposta a questo interrogativo può forse venire da uno sguardo più ravvicinato alle difese delle parti e ai modi in cui – facendo ampio ed esplicito ricorso sia a precedenti di *case law*, sia al formante dottrinale – esse hanno attuato le contrapposte strategie argomentative dinanzi al Tribunale di Roma.

A costo di un'evidente inversione metodologica conviene cominciare dalle difese più «prevedibili», quelle dello Stato convenuto, isolando in esse tre principali snodi.

Anzitutto l'Avvocatura dello Stato ha inteso confutare uno dei «cuori» dell'impianto argomentativo avversario, mettendo in discussione le articolatissime ricostruzioni proposte dalle parti attrici con riguardo sia al valore delle fonti di diritto internazionale climatico, sia allo statuto giuridico delle ricerche scientifiche in materia di *climate change*. È stato così affermato che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (“UNFCCC”) sarebbe soltanto un «accordo legalmente non vincolante» (p. 5 comparsa di costituzione). È stata addirittura proposta – facendo leva sulla transizione dall'approccio *top-down* di Kyoto (individuazione *ex ante* di obiettivi di riduzione) al diverso metodo *bottom-up* di Parigi (definizione rimessa ai singoli Stati, in maniera non vincolante, di NDC – *nationally determined contributions*) – una lettura minimalista dell'accordo di Parigi del 2015. In tal senso, secondo lo Stato convenuto «sul piano delle norme elaborate e codificate in sede di convenzioni internazionali, non si afferma una normativa vincolante, elaborata pattizamente, in base alla quale gli Stati maggiormente responsabili dei cambiamenti

⁶⁰ P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità. III edizione accresciuta*, Milano, 2007, 54.

⁶¹ P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 6 del dattiloscritto.

climatici (...) debbano risponderne in misura delle rispettive responsabilità, ferma restando la generale osservanza dei parametri di *due diligence* e di cooperazione in funzione del contenimento del fenomeno climatico globale, oltre alla previsione di alcuni meccanismi di trasparenza per favorire l'attuazione dell'Accordo. Il mancato rispetto dei suddetti principi, laddove vincolanti, è, al più, idoneo ad integrare una responsabilità di natura internazionale dello Stato (...)» (p. 29 comparsa di costituzione). È stato infine criticato l'uso della c.d. "riserva di scienza" fatto dalle parti attrici. Se, come meglio si dirà *infra*, le difese attoree avevano individuato nelle più accreditate conoscenze della comunità scientifica un insieme di "verità" dotato di un ruolo decisivo nel definire fondamento e contenuti dell'obbligazione climatica degli Stati, l'Avvocatura dapprima non ha lesinato espressioni allusive e dubitative – talora francamente inaccettabili⁶² –, per poi esplicitare che «l'opinione della "comunità scientifica" non fa di quest'ultima un "legislatore parallelo"» (p. 4 memoria *ex art.* 183, co. 6 n. 3 c.p.c.), e che, semmai, «l'unico soggetto pubblico che detiene il dato ambientale è ISPRA, pertanto, qualsiasi altro dato ambientale italiano non certificato dal suddetto Istituto non può essere considerato attendibile e preso a riferimento per analizzare gli effetti delle politiche di riduzione delle emissioni» (p. 18 memoria di replica alla comparsa conclusoria⁶³).

Ciò detto dei rilievi di ampio respiro, occorre dare conto delle difese svolte dall'Avvocatura sul terreno più squisitamente civilistico. Questa porzione degli atti dello Stato convenuto è forse la più "familiare" per chiunque abbia dimestichezza con la materia della responsabilità climatica, poiché gli argomenti ivi contenuti sono tutti ricondu-

⁶² Nella comparsa di costituzione e risposta è possibile leggere che «con l'articolato atto di citazione, si lamenta, dunque, il mancato rispetto delle obbligazioni scaturente dalle insufficienti politiche attuate dalle autorità nazionali in tema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che si ritiene contribuiscano al riscaldamento globale» (p. 23); e che «quantunque sia pressoché certo, in generale, il contributo delle emissioni di gas al surriscaldamento globale, non è, per contro, accertabile (né dimostrata nel caso concreto) la consequenzialità tra determinate emissioni di gas serra, provenienti da uno Stato in un dato momento storico e l'aumento delle temperature terrestri in uno specifico periodo successivo, ancorché notevoli progressi scientifici siano stati compiuti in tale direzione» (p. 31).

⁶³ Il cambio di approccio rispetto al valore giuridico della ricerca scientifica non deve stupire. In un primo momento, l'Avvocatura è porsa avere interesse soprattutto a minare la credibilità delle difese delle parti attrici, e del riferimento in esse contenuto al rapporto dell'istituto Climate Analytics. In fase conclusoria, invece, una più spiccata attenzione all'attendibilità e alla validazione giuridica dei dati scientifici prodotti da ISPRA ha avuto l'intento strumentale (poiché, in tesi, favorevole allo Stato convenuto) di costituire proprio in capo a ISPRA una "riserva esclusiva di scienza". Per una equilibrata discussione di questo principio, svolta anzitutto con riguardo alla tutela della salute, v. D. Servetti, *Riserva di scienza e tutela della salute. L'incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislative e giurisdizionale*, Pisa, 2019, 207 ss.

cibili al novero delle «questioni ricorrenti»⁶⁴ evocate per contrastare le pretese rimediali avanzate in sede di *climate change litigation*. In sintesi: non sarebbe configurabile un'obbligazione civile climatica degli Stati «nei confronti dei singoli sottoposti alla propria giurisdizione» (p. 23 comparsa di costituzione); non si potrebbe comunque prospettare una responsabilità climatica dello Stato per il carattere planetario e transnazionale del riscaldamento globale; soprattutto in punto nesso causale, occorrerebbe riconoscere che «il carattere globale, transfrontaliero e cumulativo del contributo degli Stati al cambiamento climatico si frappone all'accertamento della c.d. "responsabilità da cambiamento climatico", con il precipitato per cui nessuno Stato può essere considerato quale unico (e diretto) responsabile» (p. 25 comparsa di costituzione; grassetto presente nel testo originale); vi sarebbero radicali difetti di effettività dei rimedi richiesti, sia perché dare tutela *ex art.* 2058 c.c. comporterebbe una sostituzione del giudice al legislatore (v. subito *infra*), sia poiché *ad impossibilia nemo tenetur* (lo Stato, secondo questa linea argomentativa, non potrebbe da solo risolvere la questione del *climate change*).

Sotto tale ultimo profilo, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di sottolineare ulteriormente come «l'azione civile risarcitoria *ex* articoli 2043, 2051, 2058 cod. civ. abbia una funzione e una struttura differenti» da quelle prospettate dalle parti attrici, il cui obiettivo è stato ricostruito nel senso di usare la responsabilità extracontrattuale per rimediare alla «violazione del diritto umano al clima stabile e sicuro delle generazioni presenti e future» (p. 7 comparsa conclusionale). A ben vedere, peraltro, simili aspetti tecnici sono stati discussi dalla difesa statale ponendo a monte degli stessi la considerazione per cui «non emerge in capo agli attori, persone fisiche ed enti, la titolarità di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, venendo tutto al più in rilievo un mero interesse semplice e di fatto, non qualificato, né differenziato a quello della collettività generale» (p. 22 comparsa di costituzione). Una notazione, questa, che conduce senza soluzione di continuità al terzo snodo delle strategie difensive dello Stato convenuto: la mobilitazione della separazione dei poteri quale principio capace di chiudere ogni spazio argomentativo e processuale alle pretese delle parti attrici. È agevole richiamare le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato a tal proposito: forte dei riferimenti al solo *case law* restrittivo in materia di *climate change litigation*⁶⁵ lo Stato ha de-

⁶⁴ Nella sintesi proposta da Pasquale Femia: «a) assenza di una situazione giuridica individuale lesa; b) assenza di lesione illecita di situazione soggettiva; c) assenza di nesso causale tra comportamento rappresentato come dannoso e danno; d) ineffettività o impossibilità giuridica del rimedio» (P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 7 del dattiloscritto).

⁶⁵ In particolare, l'Avvocatura dello Stato ha fatto riferimento – più che alle controversie richiamate alla nota 7, *retro* – a numerose (e talora lontane nel tempo) decisioni provenienti dallo spazio giuridico nordamericano.

nunciato un attentato al «superiore principio della separazione dei poteri», veicolato tramite «un'inammissibile richiesta di sindacare scelte di natura politico-legislativa per il tramite di un'indebita intrusione del potere giudiziario nell'ambito delle competenze del Parlamento e del Governo» (p. 15 comparsa di costituzione). Prevedibili anche le conclusioni di un simile ragionamento: «non può trovare ingresso nel nostro ordinamento il tentativo di trasformare la scienza “non controversa” (ammesso che esista) e il Giudice in un “legislatore parallelo”» (p. 12 comparsa conclusionale).

7. La lettura degli atti difensivi prodotti dall'Avvocatura dello Stato lascia emergere, insomma, diversi profili di interesse. Se colpisce il carattere talora scolastico (quando non addirittura approssimativo) delle argomentazioni usate, soprattutto nella prima fase del giudizio⁶⁶, non si può che prendere atto di come la strategia difensiva dello Stato abbia avuto successo nell'orientare il convincimento del giudice. Ciò consiglia di prendere in considerazione le difese delle parti attrici, chiarendo però che l'imponenza e l'articolazione delle stesse rendono impossibile dare conto di tutti gli argomenti spesi nel tentativo di far accertare la responsabilità climatica dello Stato. Per comodità, alcuni dei principali contenuti degli atti dei soggetti promotori di Giudizio Universale possono quindi essere discussi in parallelo rispetto a quanto appena fatto per le difese statali.

Anzitutto, è bene evidenziare lo sforzo profuso dalle parti attrici nel proporre al Tribunale di Roma una sofisticatissima ricostruzione del quadro di fonti giuridiche rilevanti – ai livelli internazionale, euro-unitario e costituzionale – ai fini della configurabilità di obbligazioni climatiche dello Stato. Agli antipodi del carattere sbrigativo di alcune considerazioni dell'Avvocatura dello Stato sul punto, il *pool* legale di Giudizio Universale ha, per esempio, dedicato lunghe pagine alla qualificazione e al valore giuridico (non soltanto dell'accordo di Parigi del 2015, ma anche) della UNFCCC, arrivando a discorrere di una «**fonte speciale dell'intera materia del cambiamento climatico**» (p. 48 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale) caratterizzata dalla sua natura composita. Nell'impostazione delle parti attrici da simile natura è stata desunta una vincolatività giuridica operante su più piani: quello internazionale, rilevante nell'ordinamento costituzionale italiano ai sensi degli artt. 10 e 11 Cost.; quello unionale, per via della c.d. “europeizzazione” delle fonti internazionali climatiche⁶⁷; quello ci-

⁶⁶ Il riferimento è alla comparsa di costituzione e risposta statale e alle prime memorie.

⁶⁷ Si può in tal senso richiamare quanto osservato dalle parti attrici in sede conclusionale: «è del tutto erroneo sostenere che la questione della mitigazione nell'emergenza climatica appartenga solo al diritto internazionale pattizio. Essa è stata “europeizzata”, nell'unità fra UNFCCC e Accordo di Parigi, da un lato, e Trattati eu-

vilistico, potendosi sostenere che «l’obbligazione climatica dell’UNFCCC integra il **catalogo aperto delle obbligazioni**, abilitato dall’art. 1173 c.c., assumendo quindi rilievo anche sul piano del diritto civile interno, per la specifica materia della lotta al cambiamento climatico» (p. 51 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale).

Se un tale inquadramento sul terreno delle fonti è di per sé degno di nota, le difese delle parti attrici si sono contraddistinte soprattutto – per ciò che riguarda questi profili “general” – per il ruolo attribuito alle conoscenze della comunità scientifica. Non si è trattato “soltanto” di riconoscere ad alcuni documenti scientifici (si pensi ai rapporti dell’IPCC) la qualità di «**fonti di cognizione scientifica** dei problemi climatici, **integrative** delle fonti normative sul contrasto al riscaldamento globale» (p. 27 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale). Molto più radicalmente, le difese delle parti attrici hanno attribuito all’insieme di conoscenze riconducibili alla riserva di scienza un’efficacia giuridica dirimente sotto più profili, dei quali – senza che sia possibile addentrarsi nei dibattiti specialistici sulla nozione stessa di riserva di scienza – occorre fare menzione. Si è affermato, per esempio, che «tutti i precetti normativi dell’UNFCCC impostati sulle acquisizioni scientifiche [ossia basati «sulle leggi naturali che governano il sistema climatico»] (...) non sono né discutibili dagli Stati, né discrezionalmente modificabili» (p. 44 atto di citazione). Si è poi argomentato, anche alla stregua di *case law* costituzionale, che «le acquisizioni della scienza e delle sue Istituzioni costituiscono **limiti alla discrezionalità politica** (...) e all’autonomia privata (...), nonché **limiti** anche al **libero convincimento del giudice**» (p. 53 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale). Si è ulteriormente precisato che da acquisizioni scientifiche dotate di alto livello di *confidence* può desumersi non tanto un insieme di prescrizioni – dal momento che la ricerca scientifica formula “solo” diagnosi e prognosi sul sistema climatico (p. 53 comparsa conclusionale) –, quanto piuttosto una riduzione «entro margini ristrettissimi» della discrezionalità di azione attribuita alle autorità statali (p. 85 atto di citazione⁶⁸).

ropei e CDFUE, dall’altro, come esplicitamente riconosciuto sia dalla decisione UE di ratifica di quello di Parigi, sia dal Regolamento UE n. 2021/1119. In questa “europeizzazione”, UE e Italia sono entrambi sottoposti al rispetto dei diritti fondamentali e a tutto il diritto internazionale, sia internazionale che pattizio, che integra contenuti e forme di tutela di quei diritti (art. 53 CDFUE e Corte di giustizia UE Causa C-308/06). Opinare diversamente significherebbe violare la buona fede oggettiva, richiesta dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, e disapplicare, illegittimamente (...), la CDFUE» (pp. 19-20 comparsa conclusionale).

⁶⁸ È in questo snodo argomentativo che le parti attrici hanno potuto discorrere, più in particolare e con l’obiettivo di dimostrare il carattere colposo delle condotte dello Stato convenuto, della «attitudine delle acquisizioni scientifiche a conformare, in maniera univoca e cogente, i contenuti dei parametri di correttezza, diligenza e buona fede dello Stato nella lotta al cambiamento climatico, nel senso della necessaria adozione di incisive, drastiche e indifferibili misure per contenere

Si è addirittura sostenuto che la scoperta di «verità naturali» (quali le dinamiche del *climate change*, o il fatto che «le conseguenze dei cambiamenti climatici agiscono su ciascun individuo in virtù dei suoi determinanti della salute e della vulnerabilità, combinati con variabili moltiplicative sia biologiche e chimiche (...), sia sociali e di reddito») e le c.d. equazioni dell'esposizione cumulativa, sulle predette verità basate, sarebbero elementi sostanzialmente necessari e sufficienti sia per la qualificazione del diritto umano al clima stabile e sicuro, sia per l'affermazione di una legittimazione attiva agganciata a una «condizione sindemica di differenziazione individuale bio-geofisica» della posizione di ogni soggetto investito dal cambiamento climatico (pp. 61-63 comparsa conclusionale, grassetto presente nel testo originale). Ora: è appena il caso di ribadire che i rilievi svolti dalle parti attrici – si vedano, oltre a quanto riferito, le prime sezioni dell'atto di citazione, volte a dare conto dell'apporto delle evidenze scientifiche nel riconoscimento e nella caratterizzazione dell'emergenza climatica (e dunque del danno climatico) – sono certamente attendibili, o più precisamente “veri”. Allo stesso tempo, è apparso assai criticabile l'approccio del Tribunale di Roma, che prima ha ritenuto di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio per avere un supporto istruttorio specialistico e, poi, si è limitato a soggiungere che «le valutazioni prognostiche di parte attrice, in ordine alla inadeguatezza delle scelte politiche effettuate per la realizzazione degli obiettivi cui lo Stato si è auto vincolato, si basano su dati contestati da parte convenuta (...) e non verificabili in questa sede, non disponendo questo Giudice delle informazioni necessarie per l'accertamento della correttezza delle complesse decisioni prese dal Parlamento e dal Governo».

Nondimeno, occorre ammettere che la lettura delle difese nel complesso dedicate al ruolo cognitivo e giuridico delle acquisizioni scientifiche fa emergere quello che potrebbe definirsi, un po' immaginificamente, come una forma di “giusnaturalismo climatico”. Ovviamente, con questa espressione non si vuole dire che le parti attrici hanno fatto confluire nel referente “natura” un'astrazione razionalistica e a-storica. Al contrario, il senso del referente è dato proprio dalle scienze del clima e dai loro progressi metodologici, diagnostici e prognostici. Tuttavia l'impianto argomentativo di fondo resta forse troppo a base naturalistica: quasi che visioni pre-giuridiche – e per così dire essenzializzate, sebbene dinamiche, complesse, stratificate – della natura e del clima si imponessero (*debbano imporsi*) all'interprete, orientandone in maniera sostanzialmente vincolata i procedimenti cognitivi e applicativi⁶⁹.

l'aumento della temperatura globale entro la soglia di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali» (p. 85 atto di citazione).

⁶⁹ Vale forse la pena riportare, in proposito, una risalente pagina di Giovanni Tarello: «l'argomento naturalistico, o della natura delle cose, o ipotesi del legisla-

La scelta così compiuta dalle parti attrici ha scommesso sul pregio di una apparente linearità, ma a ben vedere – è, questa, la suggestione che mi sento di offrire come critica costruttiva a partire da una lettura obliqua della controversia – può forse considerarsi all’origine di alcune fragilità non trascurabili.

Si pensi, in primo luogo, all’ambito più squisitamente civilistico e al modo in cui le parti attrici hanno impostato le domande di tutela rivolte nei confronti dello Stato dinanzi al Tribunale di Roma. Posto che la verità naturale (il clima è funzione ecosistemica fondamentale di regolazione della vita) consente all’interprete di affermare la sussistenza del diritto umano al clima stabile e di tratteggiare i contenuti della connessa obbligazione climatica, la «perdurante inerzia statale nel perseguire l’obiettivo della stabilità climatica (...) integra la fattispecie dell’illecito *ex art. 2043 c.c.*» (p. 69 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale). In particolare, in un contesto di crescenti estensione operativa e pluralismo funzionale – anche in senso preventivo e inibitorio – delle tutele aquiliane⁷⁰ le parti attrici hanno variamente ar-

tore impotente è quello che serve a motivare e a proporre combinazioni di enunciati normativi e attribuzioni di significato ai medesimi, tali da ravvisare, nelle norme espresse dagli enunciati a disposizione, delle norme che si uniformano a – o per lo meno non sono in disaccordo con – una qualche concezione della natura: natura dell’uomo, natura dei rapporti disciplinati, ecc. Tutti i «giusnaturalismi» storici hanno accreditato, implicitamente, questo argomento interpretativo; ma non solo i «giusnaturalismi», giacché il naturalismo giuridico si manifesta anche in atteggiamenti che non rientrano nella comune accezione di «giusnaturalismo» (si pensi all’economicismo giuridico, al sociologismo, a certe forme di storicismo). Oggi l’uso di argomenti naturalistici è molto diffuso tra chi adopera schemi di analisi economica del diritto assumendone normativamente i risultati: si pensi, ad esempio, a chi si sforza di interpretare le leggi sulla responsabilità civile in modo tale da far ricadere i costi di eventi dannosi sul soggetto che meglio è in grado di assicurarli. Come tutti gli argomenti che allentano i vincoli della lettera della legge, anche l’argomento economico sottrae potere agli organi legislativi; ma, a differenza di altri argomenti, tende a conferire poteri piuttosto alla dottrina che agli organi dell’applicazione, giacché la elaborazione concettuale della «natura» è impresa culturale collettiva e tale da necessitare tempi lunghi» (G. Tarello, *Argomenti interpretativi*, in «Dig. disc. priv.», Torino, 1987, *ad vocem*).

⁷⁰ Quanto alle funzioni dei rimedi aquiliani v., a mero titolo esemplificativo, C. Salvi, *La responsabilità civile*, in «Trattato Iudica-Zatti», III ed., Milano, 2019 (spec. 313 e s., ove è messa a fuoco la tensione tra crisi funzionale ed espansione applicativa della responsabilità extracontrattuale); E. Navarretta, *Diritti inviolabili e responsabilità civile*, in «Enc. dir.», Annali, VII, Milano, 2014, *ad vocem*; M. Busani, *Le funzioni delle funzioni della responsabilità civile*, in «Riv. dir. civ.», 2022, 264-306. Cruciale lo spunto di riflessione di Pasquale Femia: «la responsabilità civile è il luogo ove si osserva direttamente la grammatica binaria delle interazioni sociali e del diritto civile. È soltanto da questa prospettiva che possiamo accedere ad una genealogia della dogmatica civilistica. Se, visto in superficie, l’illecito aquiliano appare come un (sotto)sistema discorsivo istituito per compensare la vittima, attribuendole risorse dopo aver accertato che abbia subito delle perdite, al suo fondo scopriamo che la responsabilità è innanzitutto un potente strumento per rigenerare una relazione sociale corrotta dal danno. La sua prima funzione è impedire la vendetta privata (funzione propria di tutto il diritto, ma che nella responsa-

gomentato la sussistenza dei presupposti della responsabilità statale⁷¹. La condotta rilevante è stata così individuata in un'omissione (inazione climatica) o, se si vuole, in un'inadeguata azione di mitigazione del *climate change*⁷². L'elemento soggettivo – almeno colposo – è stato invece desunto dalla notorietà dell'emergenza climatica e dalla consapevolezza statale in ordine agli impatti del cambiamento climatico.

Alcuni elementi meritevoli di riflessione sono però riscontrabili con riguardo al nesso di causalità e all'ingiustizia del danno. Quanto ai profili causali, si può osservare come le difese in commento si siano impegnate a dimostrare il nesso causale diretto tra emissioni antropogeniche e cambiamento climatico (al netto delle precisazioni sulle dinamiche causali non circolari e complesse di quest'ultimo), così come la rilevanza dell'inazione statale come «condizione determinativa del processo causale della immanente situazione di pericolo» (p. 80 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale). Forse meno esplicita (o solo più farragginosa, data anche la vastità degli atti difensivi) è stata l'argomentazione relativa all'aggancio causale tra condotte del preteso responsabile, eventi in tesi lesivi e danni – meglio: eventi in tesi qualificabili come minacce esiziali e pericoli di danni collettivi e catastrofici – rispetto ai quali la tutela aquiliana è stata invocata. La "lacuna" non è casuale, essendo anzi al cuore della costruzione giuridica del danno climatico e della connessa responsabilità: l'uno e l'altra, come si è discusso nei paragrafi precedenti, impongono un radicale ripensamento del problema causale e, pertanto, dell'attribuzione di obblighi, dell'emersione di situazioni soggettive, dei rimedi ottenibili. Tuttavia l'argomentazione delle parti attrici sul punto sembra essersi fermata a metà del proverbiale guado, mentre sarebbe forse stato preferibile esplicitare che «la causazione dell'illecito trans-soggettivo non soggiace al dettato dell'art. 1223 c.c. né a tutti i criteri dogmatici elaborati (equivalenza o adeguatezza causale), poiché tutti ispirati alla tutela del soggetto che agisca per la lesione di una situazione soggettiva appropriativa determinata da un danno»⁷³. Le scelte difensive dei soggetti promotori di Giudizio Universale sembrano essersi orientate altrove: si veda, proprio in merito all'ingiustizia del danno, come le parti attrici paiano essere scivolate in modo scoperto nel giusnaturalismo poc'anzi evocato, riconducendo la dimensione *contra ius* del danno climatico a

bilità trova il suo nucleo ideale) e favorire la rigenerazione della coesione sociale» (P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 17 del dattiloscritto, note omesse).

⁷¹ Si rinvia in particolare alle pp. 71-77 della comparsa conclusionale delle parti attrici.

⁷² Peraltro, come precisato dalle parti attrici «adempire *almeno* al diritto UE non esaurisce le competenze dello Stato e quindi non lo esonera da responsabilità sull'emergenza climatica: a maggior ragione, poi, se quell'*almeno* europeo risulta di fatto inadeguato» (p. 24 comparsa conclusionale, grassetto presente nel testo originale).

⁷³ P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 12 del dattiloscritto (note omesse).

«diritti fondamentali della persona umana, preesistenti al Diritto» (p. 78 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale).

Le considerazioni appena svolte non sono peraltro sufficienti, dal momento che – anche a voler trascurare per ragioni di spazio le domande fondate sul contatto sociale – le difese delle parti attrici si sono articolate in ulteriori direzioni, non esenti da critiche sul piano civilistico e, forse, contro-producenti nella complessiva economia della controversia. Se, malgrado una certa enfasi⁷⁴, non può dirsi problematica la richiesta di un rimedio centrato sull'art. 2058 c.c., e «avente ad oggetto l'attuazione delle misure idonee alla eliminazione delle cause della lesione della stabilità climatica in corso, al tempo prevenendo il loro ripresentarsi» (p. 74 atto di citazione, sottolineatura presente nel testo originale), davvero opinabile è stata la scelta di invocare l'applicazione allo Stato convenuto dell'art. 2055 c.c. In tal senso, altro è il meritorio intento di confutare una delle principali difese statali (con brutale semplificazione: “se tutti sono responsabili nessuno è responsabile”) facendone valere la corresponsabilità (o, nel linguaggio delle fonti internazionali, la responsabilità comune e differenziata) nella produzione – incrementale, infinitesimale, intertemporale – del danno climatico, inteso nella sua unicità. Altro è, invece, fare riferimento alla responsabilità solidale (sia pur *sui generis*) dello Stato convenuto, evocando l'uso di un dispositivo tecnico «palesamente ispirato al principio di protezione delle aspettative appropriate di soddisfazione della vittima, esigenze qui inesistenti»⁷⁵.

Quello appena rilevato non sembra, del resto, solo un “inciampo” sul piano del diritto civile o, magari, una scelta malaccorta di tattica forense. Al contrario, esso pare potersi ritenere la spia di una più ampia concezione istituzionale, capace di informare nel profondo – insieme al giusnaturalismo climatico – le difese delle parti attrici. Per corroborare questa ipotesi possono essere presi in considerazione gli argomenti (subordinati) relativi alla pretesa responsabilità da cosa in custodia dello Stato convenuto. In sintesi, secondo le parti attrici l'intero sistema climatico potrebbe essere qualificato come “cosa dinamica”⁷⁶. Sarebbe

⁷⁴ In sede conclusionale, per esempio, le parti attrici hanno affermato che è «diritto del singolo (...) di denunciare, davanti al Giudice ordinario, l'inosservanza e omissione delle regole tecniche necessarie alla manutenzione del bene “appartenente” all'ente pubblico, chiedendo la condanna al *facere* di quella manutenzione, in base appunto alle misure e misurazioni previste e secondo i canoni di diligenza e prudenza soggetti al *neminem laedere*» (p. 33 comparsa conclusionale, grassetto presente nel testo originale, note omesse).

⁷⁵ P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 13 del dattiloscritto.

⁷⁶ Sarebbe in tal senso «semplice», secondo i promotori di Giudizio Universale, qualificare il sistema climatico come cosa *ex art.* 2051 c.c.: «posto che, per “cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si intende «qualsiasi elemento» della realtà geofisica, è verità naturale e scientifica che il sistema climatico sia costituito da un insieme di “sfere” geo-biofisiche, tra l'altro elencate dall'art. 1 UNFCCC » (p. 80 comparsa conclusionale).

poi possibile individuarne nello Stato il custode, sul presupposto per cui si può parlare di custodia laddove, in fatto, vi sia un «soggetto che dispone di un potere effettivo e dinamico sulla cosa (...) altresì connotato dal requisito della esclusività» (p. 86-87 atto di citazione)⁷⁷. Né lo Stato potrebbe, nella tesi così prospettata, dare prove liberatorie da tale forma oggettiva di responsabilità: per un verso, l'instabilità climatica rileverebbe come un'anomalia della cosa custodita le cui conoscenza e prevedibilità escluderebbero la ricorrenza del fortuito; per altro verso, per lo Stato a nulla varrebbe osservare di non avere poteri esclusivi di controllo territoriale delle emissioni climalteranti, anche «poiché la responsabilità per custodia *ex art. 2051 c.c.* può essere affermata **in via solidale**» (p. 77 comparsa conclusionale, grassetto presente nel testo originale). È appena il caso di evidenziare la fragilità di una simile linea argomentativa. Sul versante oggettivo, almeno in astratto è vero che qualificare il sistema climatico come una “cosa” rappresenta una vertiginosa ma non impossibile (anche se lontana dalla matrice fiscalista della responsabilità da cosa in custodia) unificazione giuridica. L'operazione non è però plausibile per due ragioni: da un lato, essa sembra risolversi in un riduzionismo poco compatibile con il riconoscimento giuridico del cambiamento e del danno climatico, in tutta la loro complessità multifattoriale, geografica e temporale; dall'altro lato, appare francamente peregrino sostenere che la cosa-sistema climatico sia suscettibile di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., e che il custode responsabilizzato tramite tale disposizione sia proprio lo Stato.

A questo proposito, le parti attrici hanno in effetti affermato che «lo Stato (che l'art. 2 Cost. pone a servizio della persona affinché riconosca, garantisca e tuteli i suoi diritti inviolabili) identifica evidentemente l'unico soggetto giuridico che dispone di tutti gli strumenti per controllare ed eliminare qualsiasi aumento di emissioni e influire su tutte le condotte umane all'interno del proprio territorio» (pp. 75-76 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale). Una tale enfasi risulta forse comprensibile – il tentativo è stato quello di accumulare elementi atti a convincere il Tribunale di Roma ad accertare la respon-

⁷⁷ Le difese delle parti attrici hanno aggiunto, sul punto, anche considerazioni sostanzialmente esuberanti rispetto alla consolidata interpretazione – tutta fattuale, e basata sulla concreta possibilità di esclusivo controllo dei fattori di rischio connessi alla cosa custodita – della custodia di cui all'art. 2051 c.c. Si veda l'affermazione secondo cui «la custodia statale, oltre ad essere qualificata dallo specifico *status* del soggetto cui è imputata, è altresì **titolata** dalla stessa UNFCCC, che pone espressamente a carico dello Stato il dovere (l'obbligo) di custodia del sistema climatico, articolato nei doveri primario e secondari costitutivi della obbligazione “complessa” di protezione» (p. 87 atto di citazione, grassetto presente nel testo originale). Per un'informazione introduttiva ma di ampio respiro sulla responsabilità da cosa in custodia v. F.P. Patti, *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine dell'art. 2051 c.c.)*, in «Riv. dir. civ.», 2019, 977-1013; P.G. Monateri, *La «custodia» di cui all'art. 2051 c.c.*, in «Resp. civile e previdenza», 1982, 758-763.

sabilità statale – ma nel complesso sorprendente e inaccettabile. In maniera involontaria, ma non per questo meno inquietante, l'argomentazione delle parti attrici sembra essersi risolta in una torsione statalistica: nella richiesta, cioè, di un'azione climatica che in tanto può essere efficace in quanto sia rimessa all'esclusiva sovrana del Leviatano. In quest'ottica la responsabilizzazione aquiliana dello Stato per danno climatico ha visto inevitabilmente debilitata la propria portata giuridica, rischiando di essere percepita non come un punto di svolta nella teoria e nella pratica del diritto civile, bensì come un mero espediente tecnico e tattico⁷⁸. Un fattore, questo, che potrebbe aver indirettamente rafforzato – nella più classica eterogenesi dei fini – le difese statali volte a riaffermare concezioni semplicistiche della separazione dei poteri. Né si deve tacere, anche alla stregua delle difese delle parti attrici, che è semplicemente sbagliato sostenere che lo Stato sia l'unico soggetto giuridico nei cui confronti predicare responsabilità climatiche. Per un verso, assolutizzare la posizione dell'ente statale reca il rischio di trascurare le responsabilità dei poteri privati, anzitutto delle tante corporation multinazionali che sono parti integranti di quella che è stata definita come «agentività collettiva climatica»⁷⁹. Per altro verso, mettere a fuoco la sola obbligazione risarcitoria dello Stato contraddice in buona misura il tentativo di costruire un modello di responsabilità pienamente rimediale, coerente con una specificità (quella del danno climatico) cui «consegue [non] il risarcimento del *danneggiato*, ma il contributo alla riparazione del *danno* (senza soggetto confinato cui attribuirlo)»⁸⁰.

8. Insomma: in conclusione occorre riconoscere che la via italiana alla *climate change litigation* conduce, almeno per il momento, a un vicolo cieco. Malgrado una cornice di attenzione crescente e qualificata da parte della dottrina (civilistica e non solo), il modo in cui i problemi del danno climatico e delle connesse responsabilità statali sono stati affrontati nel primo grado di Giudizio Universale non può dirsi soddisfacente.

I paragrafi precedenti sono serviti a mostrare le ragioni di sostanza che sorreggono questa conclusione. La strategia difensiva delle parti attrici, molto colta e articolata, è sembrata affetta da due debolezze di fondo, individuate in un approccio eccessivamente orientato all'argomento naturalistico e in una postura involontariamente (ma problematicamente) statalistica. Le difese dell'Avvocatura dello Stato

⁷⁸ Hanno autorevolmente fatto ricorso all'immagine del punto di svolta, nell'ambito dei recenti dibattiti civilistici, U. Mattei, A. Quarta, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, tr. it., San Sepolcro, 2018.

⁷⁹ P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 28 del dattiloscritto.

⁸⁰ *Ivi*, 27 del dattiloscritto.

sono risultate un compendio – spesso prevedibile, e talvolta perfino corredato da rilievi poco accettabili – delle consuete obiezioni mosse alle tesi disponibili a configurare una responsabilità civile per danno climatico. La sentenza del Tribunale di Roma ha, in una parola, scelto di fare professione di ortodossia moderna, senza misurarsi davvero con la delicatezza della questione controversa e con la complessità degli argomenti proposti dalle parti in causa. Accanto alla sostanza non sembra peraltro trascurabile una questione di forma, o, se si vuole, “di stile”. L’eccessiva concisione della motivazione resa dal giudice romano pare specularsi rispetto all’estensione e all’articolazione delle difese delle parti, ma forse si può ipotizzare che la prima sia in qualche modo una “reazione” alle seconde. Si prenda, per fare solo un esempio, la comparsa conclusionale delle parti attrici. Vero è che «tutti noi lavoriamo sotto la doppia minaccia del troppo e del troppo poco; troppe cose da leggere e da scrivere, troppo poco il tempo a disposizione»⁸¹. Ma è anche vero che non serve mitizzare la chiarezza e la sinteticità richieste dall’art. 121 c.p.c. per capire quanto rischi di essere “poco digeribile” un atto processuale che (al netto della complessità della causa e delle meritorie intenzioni dei redattori) occupa 89 pagine e presenta 415 note a piè di pagina⁸².

Tutto ciò preso in considerazione, occorre ammettere che risulta per il momento frustrato il tentativo di accertare, anche nel diritto civile italiano, la sussistenza di un danno climatico suscettibile di dare luogo, tramite le tecniche della responsabilità civile, a obbligazioni rimediali adeguate e proporzionate (perché capaci di contribuire a riparare pericoli e lesioni che gravano su diritti trans-soggettivi e intergenerazionali). Anzi, non sembra eccessivo sostenere che la sentenza del Tribunale di Roma costituisca un esempio di «rigetto da parte delle

⁸¹ R. Gualdo, *Chiarezza e concisione negli atti processuali*, in R. Gualdo, L. Clemenzi (a cura di), *Atti chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Viterbo, 2021, 16. Jacqueline Visconti ha fatto notare che «un ambito particolarmente poco studiato è costituito dalla lingua degli atti scritti da avvocati. Rispetto ai diversi e importanti studi sulle sentenze, pochi lavori prendono a oggetto la lingua degli atti di parte. (...) Eppure, gli atti dell’avvocato hanno un ruolo fondamentale nell’economia del processo: poiché ogni atto processuale è influenzato dai precedenti e si riverbera sui successivi in una sequenza organica, è fondamentale che fin dagli atti introduttivi del giudizio vi siano rigore e sobrietà nell’esposizione argomentativa» (J. Visconti, *Gli atti del processo tra chiarezza e sinteticità*, in Ead., *Studi su testi giuridici. Norme, sentenze, traduzione*, Firenze, 2022, 29). Più generali spunti di riflessione in F. Bambi, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2018, 43-53.

⁸² Nella comparsa conclusionale le parti attrici non hanno trascurato, peraltro, di fornire all’attenzione del giudice tavole sinottiche riassuntive delle evidenze scientifiche e probatorie prodotte (e dei relativi tentativi di confutazione statale, 57-59) e perfino un’analisi quantitativa delle occorrenze lessicali che, con riguardo alla produzione dottrinale italiana, consentono di affermare che «l’opinione maggioritaria della dottrina italiana ammette la giustiziabilità delle questioni climatiche» (44-45).

istituzioni giuridiche e giudiziarie vigenti, troppo lontane da questi scenari, aggrappate ad un'identità legalistica appropriativa»⁸³.

L'ortodossia della decisione romana non sembra però destinata ad avere lunga fortuna. Come chiunque sa, infatti, il 9 aprile 2024 la Grand Chamber della Corte EDU ha depositato una decisione epocale nel caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera, affermando per la prima volta e con grande convinzione (le pronuncia è stata resa in parte all'unanimità, in parte con una sola *separate opinion*) una responsabilità convenzionale dello Stato per inazione climatica⁸⁴. Discutere di una tale sentenza-trattato (232 pagine caratterizzate da uno sforzo ricostruttivo e motivazionale straordinariamente consapevole da parte dei giudici) imporrebbe di scrivere un altro articolo. Se, quindi, una riflessione più puntuale in proposito deve essere rinviata al futuro, in conclusione di queste pagine è sufficiente osservare che i futuri orientamenti dei giudici nazionali non potranno ignorare tutta una serie di acquisizioni della Corte EDU: dalla ricostruzione dello statuto cognitivo e giuridico delle conoscenze scientifiche alle considerazioni in materia di *victim status*; dalle innovazioni in materia di legittimazione attiva degli enti collettivi fino alla possibilità di riscontrare nell'inazione climatica statale violazioni degli articoli 8 e 6 CEDU. È allora possibile immaginare – meglio: auspicare – che in sede di gravame anche le parti attrici di Giudizio Universale sappiano far valere, in ambito civilistico, il *ius superveniens* proveniente da Strasburgo, dato il rango di norme interposte della CEDU e delle sentenze che la interpretano. Del resto, ciò sarebbe coerente con uno dei principali messaggi dati negli ultimi anni dai movimenti per la giustizia climatica: a fronte di una sfida della portata del *climate change*, l'unica reazione ragionevolmente all'altezza è quella di pensare e praticare, anche con il diritto civile e le sue infrastrutture, un *system change*.

Abstract

The article discusses from a critical standpoint the questionable judgment delivered on 26 February 2024 by the Rome Tribunal in the “Giudizio Universale” case. In dealing with the first attempt to bring a successful climate change litigation against the Government in the Italian legal system, the judge of first instance dismissed plaintiffs' claims declaring an absolute lack of jurisdiction on a preliminary ground.

⁸³ P. Femia, *Responsabilità civile*, cit., 31 del dattiloscritto (nota omessa).

⁸⁴ La sentenza può essere letta online sul portale *Hudoc*. Per un primo commento nella dottrina italiana v. V. Jacinto, *Tutela dei diritti e tutela del clima: la CEDU riconosce l'impatto del cambiamento climatico sui diritti fondamentali, ma la tutela è solo collettiva*, in «Cultura e diritti per una formazione giuridica», 1, 2024, 131-158 (ove anche ampi riferimenti bibliografici).

In discussing the interplay between the rise of climate change, the transformations of tort law and the possibility of holding States liable for climate inaction, the argument developed in this article is context-sensitive in two ways. On the one hand, the domestic judgment is traced to the broad dimension of both the evolutive trends in transnational case law and the huge debates that have been involving the doctrinal formant in recent years. On the other hand, the critical analysis of the decision provides a detailed reading of the defences developed by the plaintiffs and the defendant. In this respect, focussing on the strengths and shortcomings of the argumentative strategies developed by the litigants is supposed to be helpful in reaching a better understanding of the judgment and its impact in the Italian and European legal frameworks.